



**CAPITOLATO D'ONERI DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO
QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI
ED OPZIONALI**

ID 2634

**VERSIONE AGGIORNATA AL NUOVO CODICE (D.LGS. N. 36/2023) E AL BANDO TIPO ANAC n. 1/2023
E AL D.lgs. 209/2024, c.d. CORRETTIVO**

CAPITOLATO D'ONERI	4
PREMESSE	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	7
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
2.1 DOCUMENTI DI GARA	8
2.2 CHIARIMENTI	9
3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1 VERIFICHE ISPETTIVE	13
3.2 DURATA	14
3.3 REVISIONE PREZZI	14
3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE...	16
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	18
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	20
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	20
6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	22
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE	24
6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI.....	26
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	27
6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI	28
7. AVVALIMENTO	28
8. SUBAPPALTO.....	30
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	31
9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE.....	32
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	34
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	38
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	38
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	39
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI	41
14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	43
14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA	43
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	46
14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE	48
14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	49
14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	49
14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO	50
15. OFFERTA TECNICA	50

15.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI CRITERI TECNICI TABELLARI	54
16. OFFERTA ECONOMICA	55
17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	58
17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	58
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA	73
17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	76
17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	79
17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	79
18. COMMISSIONE GIUDICATRICE	81
19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	81
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	82
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	83
22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	84
23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA	84
23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA	88
23.2 GARANZIA DEFINITIVA	90
23.2 POLIZZA ASSICURATIVA	93
24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	94
25. ORDINI	94
26. CONTRATTO ATTUATIVO	95
27. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	96
28. ACCESSO AGLI ATTI	96
29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	96

CAPITOLATO D'ONERI
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO LUCE E DEI SERVIZI CONNESSI ED
OPZIONALI EDIZIONE 1

PREMESSE

Con determina a contrarre del 3 febbraio 2025, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha deliberato di bandire ai sensi dell'art 59, comma 4, lett. a) del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/2024 (di seguito Codice), una gara per l'affidamento di un Accordo Quadro suddiviso in 12 Lotti avente ad oggetto la prestazione del Servizio Luce e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni ex art. 1 del D. Lgs. n. 165/2001, nonché per gli altri soggetti legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro ai sensi della normativa vigente (di seguito, per brevità "Amministrazioni").

La presente procedura è conforme alle specifiche tecniche e a alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al DM 27 settembre 2017, in G.U. n 244 del 18 ottobre 2017 e al DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018 nonché ai criteri relativi al principio "*Do No Significant Harm*" (DNSH), di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2020/852, così come declinato nella circolare n. 22, del 14 maggio 2024 della Ragioneria Generale di Stato.

La presente procedura è finalizzata all'affidamento di un Accordo Quadro per ogni Lotto con più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59, comma 4, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 (di seguito, per brevità "Codice") e dell'art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.

L'affidamento degli Ordini da parte delle Amministrazioni avverrà secondo i termini e le condizioni dell'Accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo.

La determinazione dell'operatore economico parte dell'Accordo Quadro che effettuerà la prestazione avverrà alla luce delle condizioni oggettive indicate nel successivo paragrafo 25 "Ordini".

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica (di seguito anche Sistema) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi (salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice) dalla pubblicazione del Bando nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (nel seguito BDNCP).

I luoghi di svolgimento del servizio sono:

Lotto 1 CIG B579E7B976	codice NUTS ITC4/ITH10/ITH20
Lotto 2 CIG B579E7CA49	codice NUTS ITH3/ITH4
Lotto 3 CIG B579E7DB1C	codice NUTS ITC1/ITC2/ITC3
Lotto 4 CIG B579E7EBEF	codice NUTS ITC1/ITC4
Lotto 5 CIG B579E7FCC2	codice NUTS ITH5/ITI3
Lotto 6 CIG B579E80D95	codice NUTS ITI1/ITI2
Lotto 7 CIG B579E81E68	codice NUTS ITI4/ITF1
Lotto 8 CIG B579E82F3B	codice NUTS ITF2/ITF4
Lotto 9 CIG B579E83013	codice NUTS ITF3/ITF5
Lotto 10 CIG B579E840E6	codice NUTS ITF5/ITF6
Lotto 11 CIG B579E851B9	codice NUTS ITG1
Lotto 12 CIG B579E8628C	codice NUTS ITG2

Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.11. 2012.

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che esegue l'Ordine è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,25% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.

Il Responsabile unico del progetto è l'ing. Simona Petetta, Responsabile Divisione Sourcing Energy e Building Management, ferma restando l'applicazione dell'art. 15, comma 2 del Codice.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Francesco Licci.

Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla nomina del Responsabile unico del progetto e del Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 15 e 114 del Codice, relativamente al singolo Contratto attuativo.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 IL SISTEMA TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo del Sistema comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara - ivi comprese le Regole del Sistema di E-procurement della Pubblica Amministrazione (di seguito, anche Regole) - in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul Sistema.

L'utilizzo del Sistema avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento al Sistema;
- utilizzo del Sistema da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Capitolato d'Oneri e a quanto previsto nel documento denominato "Regole".

In caso di mancato funzionamento del Sistema o di malfunzionamento dello stesso, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento del Sistema e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono registrate e attribuite all'operatore economico e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della normativa vigente.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo del Sistema è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle "Regole" che costituiscono parte integrante del presente Capitolato d'Oneri, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo> Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

Il Sistema è normalmente accessibile 24 ore al giorno, sette giorni su sette. L'accesso al Sistema potrebbe comunque essere, rallentato, ostacolato o impedito per interventi di manutenzione programmati sul Sistema o problematiche tecniche, che verranno, ove possibile, segnalati agli utenti con idoneo preavviso.

Con la registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Capitolato d'Oneri, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato d'Oneri, il MEF e la Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Capitolato d'Oneri e nelle "Regole".

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sul Sistema;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS, di carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - I. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - II. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/14;
 - III. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario che almeno un soggetto, dotato dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico per conto del quale intende operare, acceda previa apposita Registrazione, al Sistema. L'accesso al Sistema è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online che può avvenire:

- 1) tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) con livello di garanzia LoA3, tramite carta di identità elettronica (CIE) di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o tramite eIDAS per gli utenti europei;
- 2) per gli utenti extra UE o sprovvisti del nodo eIDAS italiano, tramite credenziali rilasciate a valle di un processo di identificazione extra sistema, in conformità alla disciplina in tema di identità digitale. Al fine di ottenere le credenziali in tempo utile per garantire la partecipazione alla procedura, si invitano gli utenti che non lo abbiano ancora fatto, a farne richiesta alla mail

useridentification.acquistinretepa@postacert.consip.it, tempestivamente e comunque, con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini per la presentazione dell'offerta.

Si precisa che l'identificazione nelle suddette modalità è necessaria per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura.

Una volta completata la procedura di identificazione, per poter partecipare alla gara, l'utente dovrà associarsi alla P.IVA/Altro identificativo dell'operatore economico per conto del quale sta operando a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'utente riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'utente all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico per il quale l'utente sta operando.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico devono essere effettuate contattando il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it.

1.4 GESTORE DEL SISTEMA

Consip S.p.A., in qualità di gestore del Sistema su cui si svolge la procedura, si avvale del supporto operativo dell'Amministratore di Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) il quale è incaricato dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema e ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo. L'amministratore del Sistema garantisce inoltre la sicurezza logica e applicativa del Sistema nonché l'adozione di adeguate ed idonee misure tecniche ed organizzative al fine di garantire la conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR").

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Capitolato d'Oneri e relativi allegati:
 - a) Allegato n. 1 - Domanda di partecipazione
 - b) Allegato n. 2 - Dichiarazione di avvalimento
 - c) Allegato n. 3 - Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze
 - d) Allegato n. 4 - Relazione tecnica
 - e) Allegato n. 5 - Prezzi
 - f) Allegato n. 6 - Altre Dichiarazioni
 - g) Allegato n. 7 - Schema giustificativi anomalia, costi della manodopera e della sicurezza e relativi allegati
 - h) Allegato n. 8 - Motivazioni del ribasso del costo della manodopera
 - i) Allegato n. 9 - Facsimile dichiarazione familiari conviventi

- j) Allegato n. 10 - Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991
 - k) Allegato n. 11 - Foglio di calcolo Garanzia Provvisoria e Definitiva (modello di ausilio per il calcolo delle garanzie in formato .xls)
 - l) Allegato n. 12 - Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro
 - m) Allegato n. 13 - Condizioni di Assicurazione
 - n) Allegato n. 14 - Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4;
 - o) Allegato n. 15 - Rettifica dell'offerta;
 - p) Allegato n. 16 - Dichiarazione progettista Elettrico;
 - q) Allegato n. 17 - Dichiarazione progettista Illuminotecnico
- 3) “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo (DGUE);
- 4) Capitolato Tecnico e relative appendici
- 5) Schema di Accordo Quadro e relativo allegato:
- a) Allegato n.1 allo schema di Accordo Quadro, “Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore”
- 6) Regole Sistema di *e-Procurement* pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinretepa.it)>Chi siamo> Come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.
- 7) Patto di integrità.

Ai documenti di gara sopraelencati dovranno essere allegate le copie dei documenti di identità solo laddove espressamente richieste.

Dovranno essere forniti solo i dati personali richiesti e solo ove espressamente indicato nella documentazione di gara.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente sui siti indicati nel Bando di gara.

La “*Request.xml*” del Documento di gara unico europeo di cui al punto 3) rappresenta la struttura sulla base della quale gli operatori economici, in sede di partecipazione, devono compilare la loro “*Response.xml*” del Documento di gara unico europeo.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 23 (ventitré) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88, comma 3, del Codice, le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico, almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sul Sistema e sui siti indicati nel Bando di gara.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite il Sistema e, per quanto non previsto dallo stesso, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Le comunicazioni a

Sistema sono accessibili nell'area "Comunicazioni". È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento integrato del Servizio Luce e relativi servizi connessi ed opzionali per gli impianti di illuminazione pubblica e semaforici. Il servizio include la fornitura del vettore energetico elettrico, la gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, la diagnosi energetica, la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e del sistema di telecontrollo e monitoraggio e, qualora offerto, l'installazione di sistemi per l'illuminazione adattiva, dispositivi di controllo del traffico e altri servizi tecnologici aggiuntivi, come meglio descritto al par. 3 del Capitolato Tecnico.

L'affidamento integrato dei suddetti servizi segue l'approccio dell'Energy Performance Contract, funzionale a garantire la gestione unitaria e integrata dell'intero sistema di illuminazione pubblica di ciascuna Amministrazione Contraente, al fine di garantirne una gestione improntata all'efficienza, al corretto funzionamento e al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico.

Il presente appalto è suddiviso in n.12 lotti geografici, ciascuno dei quali avente ad oggetto i servizi di seguito riportati:

Tabella n. 1 - Descrizione dei servizi

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	ATECO	Quantitativo massimo (punti luce e semaforici)	Importo massimo stimato (€)
1	Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori	50232000-0	P	43.21.03	795.000	1.163.200.000 €
2	Manutenzione di impianti di illuminazione stradale	50232100-1	S			
3	Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica	50232110-4	S			
4	Manutenzione di impianti di segnalazione	50232200-2	S			
5	Gestione di impianti elettrici	65320000-2	S	43.21.01		
6	Servizi di gestione energia	71314200-4	S	74.90.93		
7	Progettazione di sistemi elettrici	71323100-9	S	71.12.20		

Il “quantitativo massimo” dell’Accordo Quadro è pari a 795.000 punti luce e semaforici; tale quantitativo corrisponde ad un “importo massimo stimato” di euro 1.163.200.000 IVA esclusa.

I prezzi unitari a base d’asta sono riportati nell’Allegato 5 - “Elenco prezzi”.

L’importo a base di gara per ciascun lotto è stato determinato sulla base dei seguenti elementi:

- stima del numero di punti luce di proprietà di ciascun Ente Locale presente nell’area di riferimento del Lotto, determinata come prodotto tra la “Popolazione residente al 1° Gennaio 2023” (fonte ISTAT) e il numero stimato di punti luce per abitante, determinato in funzione di parametri geografici e dimensionali dell’Ente stesso;
- analisi dell’adesione alle precedenti edizioni dell’iniziativa e della scadenza dei relativi contratti;
- prezzi offerti nelle precedenti iniziative Consip aventi ad oggetto attività analoghe a quelle previste nel presente Accordo Quadro;
- dati emersi in sede di consultazione del mercato.

Il valore di ciascun contratto attuativo derivante dall’Accordo Quadro sarà determinato tenendo conto del corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto attuativo (canone), determinato così come dettagliato al paragrafo 9 del Capitolato tecnico.

Si precisa che il quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, così come il valore stimato delle diverse componenti di servizio, è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che ricorreranno all’Accordo Quadro nell’arco temporale di durata dello stesso. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per le Amministrazioni e per la Consip S.p.A. nei confronti degli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.

A titolo puramente indicativo, sulla base delle informazioni in possesso di Consip, vengono riportati (in formato Excel) sul portale www.acquistinretepa.it nella sezione dedicata alla Documentazione di gara della presente iniziativa, alcuni dati relativi all’andamento delle adesioni delle Amministrazioni. Si precisa che tali dati sono relativi alla Convenzione Servizio Luce 4 e si riferiscono al numero di ordinativi di fornitura ed al numero di punti luce e semaforici delle Amministrazioni dal mese di febbraio 2019 al mese di dicembre 2024. Tali dati sono forniti a titolo meramente indicativo e non sono vincolanti per Consip, né per le Amministrazioni che possono utilizzare l’Accordo Quadro. Si precisa pertanto che la distribuzione delle Amministrazioni ordinanti potrà essere diversa da quella risultante dai suddetti dati; questa eventuale differenza non potrà in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancato affidamento del Servizio Luce alle Amministrazioni, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria/indennitaria da parte del Fornitore nei confronti di Consip e/o delle Amministrazioni.

Si precisa che il suddetto allegato non fa parte della documentazione di gara.

Il suddetto importo comprende i **costi della manodopera** che la stazione appaltante ha stimato pari al **18%** dell’importo totale a base di gara per singolo lotto:

- **Lotto 1** – 25.812.000 €
- **Lotto 2** – 17.910.000 €
- **Lotto 3** – 16.065.000 €
- **Lotto 4** – 20.016.000 €
- **Lotto 5** – 23.436.000 €

- **Lotto 6** – 15.804.000 €
- **Lotto 7** – 16.065.000 €
- **Lotto 8** – 17.118.000 €
- **Lotto 9** – 21.852.000 €
- **Lotto 10** – 10.278.000 €
- **Lotto 11** – 18.954.000 €
- **Lotto 12** – 6.066.000 €

determinati sulla base dei seguenti elementi:

- I. dati raccolti, nel corso delle consultazioni del mercato effettuate per la presente iniziativa, relativamente alla manodopera utilizzata per l'erogazione delle attività oggetto della presente procedura;
- II. attività previste contrattualmente per la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ulteriori attività ricomprese nell'oggetto del Servizio che prevedono attività di manodopera (es. riqualificazione energetica, etc.);
- III. inquadramenti contrattuali e la composizione delle squadre operative ipotizzati;
- IV. analisi delle evidenze emerse dalle precedenti analoghe iniziative Consip (in termini di analisi dei giustificativi delle offerte anomale e delle reportistiche richieste ai fornitori aggiudicatari;
- V. Prezzi unitari riportati nei listini di riferimento DEI (Prezzi Informativi dell'edilizia) editi dalla Tipografia del Genio Civile.

I costi della manodopera non sono soggetti a ribasso, salvo quanto previsto al successivo paragrafo 16.

Il contratto collettivo applicato è il "CCNL del settore metalmeccanico per le lavoratrici e i lavoratori addetti all'industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti", codice univoco C011.

Prima dell'emissione dell'Ordine l'Amministrazione dovrà integrare il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze" redatto da Consip (Allegato n.4 DVRI standard) riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto, con l'indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi.

L'importo a base di gara è al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze che saranno quantificati dalle singole PPAA in sede di contratto attuativo.

L'affidamento è suddiviso nei seguenti lotti geografici:

Tabella n. 2 - Descrizione Lotti

A	B	C	D	E
Numero Lotto	Descrizione geografica del lotto	CIG	Quantitativo massimo (punti luce e semaforici)	Importo massimo stimato (€)
1	Lombardia1 (Pavia, Lodi, Cremona, Mantova, Brescia, Bergamo, Monza-Brianza, Como, Lecco, Sondrio), Trentino-Alto Adige	B579E7B976	98.000	143.400.000

2	Veneto e Friuli-Venezia Giulia	B579E7CA49	68.000	99.500.000
3	Piemonte 1 (Cuneo, Torino), Valle d'Aosta, Liguria	B579E7DB1C	61.000	89.250.000
4	Lombardia 2 (Milano, Varese), Piemonte 2 (Alessandria, Asti, Vercelli, Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola)	B579E7EBEF	76.000	111.200.000
5	Emilia-Romagna, Marche	B579E7FCC2	89.000	130.200.000
6	Toscana, Umbria	B579E80D95	60.000	87.800.000
7	Lazio, Abruzzo	B579E81E68	61.000	89.250.000
8	Molise, Puglia	B579E82F3B	65.000	95.100.000
9	Campania, Basilicata 1 (Potenza)	B579E83013	83.000	121.400.000
10	Calabria, Basilicata 2 (Matera)	B579E840E6	39.000	57.100.000
11	Sicilia	B579E851B9	72.000	105.300.000
12	Sardegna	B579E8628C	23.000	33.700.000
TOTALE			795.000	1.163.200.000

Ciascun lotto è ulteriormente suddiviso in “quote” di massimale, spettanti ai diversi aggiudicatari di ciascun lotto in base all'ordine di graduatoria, come dettagliato al paragrafo 23 del presente capitolato d'onori.

La suddivisione in lotti, nonché l'individuazione delle singole quote all'interno di ciascun lotto, è stata effettuata - in una logica di continuità territoriale - tenendo conto dell'estensione di ciascuna area geografica e dei relativi consumi elettrici per l'illuminazione pubblica, nonché in considerazione degli ordini attesi, stimati sulla base dei dati provenienti dalle precedenti iniziative Consip. Il valore e l'estensione dei lotti così definiti, anche in virtù dell'adozione di un modello multi-aggiudicatario con suddivisione di ciascun lotto in quote e dei requisiti di partecipazione, sono in linea con l'obiettivo di consentire la possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese (MPMI), garantendo al contempo un adeguato livello di competizione.

La mancata suddivisione in lotti funzionali è dovuta alla natura dell'Energy Performance Contract (EPC) che è contraddistinto da un insieme di attività (servizi, lavori di manutenzione e fornitura dei vettori energetici) non separabili in quanto tutte strumentali al raggiungimento dell'efficienza energetica e gestionale di un determinato impianto.

3.1 VERIFICHE ISPETTIVE

La Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 apposite verifiche ispettive volte a compiere controlli “a campione” in relazione agli Ordini da affidare o affidati, al fine di accertare l'utilizzo corretto dello strumento dell'Accordo Quadro, anche in relazione alla pertinenza dell'oggetto di detti Ordini rispetto all'Accordo Quadro, così come meglio descritto nell'Accordo Quadro stesso.

I costi per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono a carico del Fornitore.

I costi stimati per ciascun lotto per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive sono pari a euro:

- **Lotto 1** – € 18.000,00
- **Lotto 2** – € 13.150,00
- **Lotto 3** – € 11.650,00

- **Lotto 4** – € 14.650,00
- **Lotto 5** – € 16.900,00
- **Lotto 6** – € 11.650,00
- **Lotto 7** – € 11.650,00
- **Lotto 8** – € 12.400,00
- **Lotto 9** – € 15.800,00
- **Lotto 10** – € 7.500,00
- **Lotto 11** – € 13.900,00
- **Lotto 12** – € 4.500,00

In caso di raggiungimento dei suddetti costi massimi, la Consip si riserva di effettuare ulteriori verifiche ispettive assumendone in proprio le relative spese.

3.2 DURATA

La durata dell'Accordo Quadro (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi (più 12 mesi di proroga eventuale), decorrenti dalla data di attivazione del primo aggiudicatario, che sarà comunicata da Consip ai Fornitori del Lotto.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno emettere Ordini e Atti modificativi agli operatori economici parti dell'Accordo Quadro per l'approvvigionamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro.

L'Accordo Quadro, relativo a ciascun lotto, si intende comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora si sia esaurito il relativo quantitativo (cfr. Tabella 3 "Quantitativo e valore globale stimato dei lotti" - Colonna D "Quantitativo globale comprensivo dell'opzione del 25% per l'ultimo Ordine" del paragrafo 3.4) determinato complessivamente dagli Ordini e dagli Atti modificativi. La durata degli ordini è di 6 o 9 anni. Eventuali Atti modificativi non comporteranno variazioni della durata del contratto attuativo.

3.3 REVISIONE PREZZI

Nel corso di esecuzione dell'Accordo Quadro è ammessa la revisione dei prezzi alle condizioni previste nello Schema di Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico.

3.4 MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Nel caso in cui il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dell'Accordo Quadro potrà essere prorogata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

In casi eccezionali, le Amministrazioni potranno prorogare, in corso di esecuzione, il contratto attuativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto attuativo ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, le

Amministrazioni possono imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'Accordo Quadro può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata di ogni Lotto dell'Accordo Quadro, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Ordine raggiunga il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda fino a una soglia massima del 25%. In tal caso, Consip considererà quest'ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori Ordini, fatta salva la possibilità di utilizzare l'importo massimo residuo per l'emissione di Atti modificativi da parte delle PA già aderenti con il medesimo fornitore all'iniziativa. La regola sopra illustrata opera sul quantitativo massimo dell'Accordo Quadro stipulato con ogni singolo Fornitore in funzione della quota aggiudicata, come meglio descritto al paragrafo 25.

Qualora l'amministrazione dovesse formulare un Ordine che ecceda la quota residua assegnata a ciascun concorrente, comprensivo dell'ulteriore opzione fino ad un massimo del 25%, l'Ordine verrà assegnato all'aggiudicatario della quota successiva.

Resta inteso che la quota residua di ogni aggiudicatario, eventualmente incrementata fino ad un massimo del 25%, resta comunque disponibile per i successivi ordini.

Ad esempio, nel caso del Lotto n. 3: Quantitativo massimo del lotto: 61.000 punti luce e semaforici - Aggiudicatari: Fornitore X (quota 60%, pari a 36.600 punti luce e semaforici), Fornitore Y (quota 30%, pari a 18.300 punti luce e semaforici), Fornitore Z (quota 10%, pari a 6.100 punti luce e semaforici). Al tempo t1<36 mesi, il Fornitore X ha ricevuto Ordini di valore complessivo pari al 96% della propria quota (35.136 punti luce e semaforici) e gli viene affidato un Ordine per una quantità di punti luce e semaforici pari a 7.000 rientrando entro il limite della propria quota estesa fino ad un massimo del 25%. In tal caso il Fornitore X, con l'accettazione del suindicato ultimo Ordine (pari a 7.000 punti luce e semaforici), ha esaurito il quantitativo globale comprensivo dell'opzione del 25% previsto nell'Accordo Quadro, in riferimento alla propria quota aggiudicata e pertanto le Amministrazioni dovranno affidare i successivi Ordini in favore dell'operatore economico secondo graduato (Fornitore Y) sino all'esaurimento del quantitativo globale previsto nell'Accordo Quadro per il suddetto operatore, in riferimento alla quota aggiudicata per il relativo lotto.

La regola della possibilità di affidamento dell'ultimo Ordine, entro i limiti del 25% della quota aggiudicata, si applica anche ai successivi aggiudicatari (Fornitore Y e Fornitore Z).

L'importo globale comprensivo delle opzioni è pari ad € 1.744.800.000 al netto di IVA.

Tabella 3 – Quantitativo e valore globale stimato dei lotti

A	B	C	D	E	F	G
Numero Lotto	Quantitativo massimo (punti luce e semaforici)	Importo massimo stimato (€)	Quantitativo globale comprensivo dell'opzione del 25% per l'ultimo Ordine	Importo globale comprensivo dell'opzione del 25% per l'ultimo Ordine	Opzione ai sensi dell'art.120 comma 9 del Codice (€)	Importo globale comprensivo delle opzioni (€)
1	98.000	143.400.000	122.500	179.250.000	35.850.000	215.100.000

2	68.000	99.500.000	85.000	124.375.000	24.875.000	149.250.000
3	61.000	89.250.000	76.250	111.562.500	22.312.500	133.875.000
4	76.000	111.200.000	95.000	139.000.000	27.800.000	166.800.000
5	89.000	130.200.000	111.250	162.750.000	32.550.000	195.300.000
6	60.000	87.800.000	75.000	109.750.000	21.950.000	131.700.000
7	61.000	89.250.000	76.250	111.562.500	22.312.500	133.875.000
8	65.000	95.100.000	81.250	118.875.000	23.775.000	142.650.000
9	83.000	121.400.000	103.750	151.750.000	30.350.000	182.100.000
10	39.000	57.100.000	48.750	71.375.000	14.275.000	85.650.000
11	72.000	105.300.000	90.000	131.625.000	26.325.000	157.950.000
12	23.000	33.700.000	28.750	42.125.000	8.425.000	50.550.000
TOTALE	795.000	1.163.200.000	993.750	1.454.000.000	290.800.000	1.744.800.000

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Con riferimento ai servizi di progettazione gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice potranno partecipare:

- a) autonomamente, nelle forme di cui all'art. 65 comma 1 del codice, in possesso di attestazione SOA in corso di validità, che attesti la qualificazione per progettazione e costruzione nelle categorie richieste e in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria di cui al par. 6.2 lett. b).

Lo staff tecnico del concorrente dovrà essere altresì in possesso dei requisiti di cui al par. 5 e di quelli per la progettazione di cui al successivo par. 6.1 punto 2, lettere a) in capo al proprio staff tecnico;

ovvero

- b) in forma aggregata ovvero in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti costituiti o costituendi con, in qualità di mandante, un "Progettista" che a sua volta potrà essere, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, punto 2. Lettere a) o b) e al paragrafo 6.2 lettera b);

ovvero

- c) facendo ricorso all'avvalimento di cui al comma 3 dell'art. 104 del Codice con uno dei soggetti che può essere, in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti per la progettazione al successivo par. 6.1, punto 2. Lettere a) o b), e/o lett. c) e d) I, II, III e/o al successivo par. 6.2 lett. b) del presente Capitolato d'Oneri.

Il concorrente, indipendentemente dalle modalità con cui svolgerà i servizi di progettazione di cui alle precedenti lettere a), b) o c), dovrà disporre, anche ricorrendo all'avvalimento ai sensi del comma 3 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, di uno o più professionisti in possesso dei requisiti previsti nel par. 4.3.2.1. del DM 27.09.2017 come meglio specificati al successivo par. 6.1. punto 2 lettere c) e d) I, II, III del presente Capitolato d'Oneri.

A tutti i predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il singolo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma,

è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

In presenza di una delle fattispecie di cui sopra, Consip si riserva in ogni caso di informare l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Le aggregazioni di retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per gli RTI in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,

l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Le quote di partecipazione al RTI, dichiarate in sede di offerta, dovranno essere rispettate con riferimento all'importo della quota dell'Accordo Quadro. Con riferimento al singolo contratto attuativo, la ripartizione delle quote delle imprese raggruppate potrà essere rimodulata rispetto a quella dichiarata in offerta - anche escludendo una o più imprese facenti parte del RTI - purché la rimodulazione avvenga rispettando la coerenza tra le capacità dichiarate da ciascuna impresa in sede di offerta e quelle necessarie ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e ferma restando la responsabilità solidale tra i componenti il Raggruppamento. La rimodulazione delle quote all'interno del contratto attuativo potrà interessare anche la mandataria.

Fermo quanto sopra, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione dell'oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), c) e d) del Codice i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e, ove previste, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (*c.d. self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
 - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un RTI/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

L'operatore economico, nella Domanda di partecipazione, dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del Patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della Domanda di partecipazione.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 *bis* del D.Lgs. n. 159/2011.

Sono esclusi dalla presente procedura gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In fase di prima applicazione del FVOE, una copia del suddetto Rapporto dovrà altresì essere inserita, a Sistema, nella busta amministrativa.

La stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tale rapporto sul sito www.consip.it, nella sezione "Società Trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia del rapporto oscurata nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati,

strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza.

- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3, per i quali è necessario presentare una copia in chiaro del Rapporto.

In caso di RTI/ConSORZI ordinari o di Consorzi di cui. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, la copia del rapporto e la relativa attestazione dovranno essere inserite da ciascuna impresa del RTI/Consorzio o da ciascuna consorziata esecutrice, tenuta alla redazione del rapporto ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 198/2006. Gli operatori economici non stabiliti in Italia dovranno presentare documentazione idonea ed equivalente volta ad attestare l'assolvimento degli obblighi in materia di pari opportunità, generazionali e di genere e di inclusione delle persone diversamente abili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, secondo la legislazione vigente nello Stato di appartenenza ovvero una dichiarazione giurata in cui si attesta che i documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui sopra non sono rilasciati o non menzionano tutti i casi previsti.

Sono esclusi dalla presente procedura **gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissis di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, la relazione di cui all'articolo 1, comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice, o per gli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima. In caso di produzione parziale o di assenza dei documenti, si procederà a richiedere al concorrente di produrre o integrare la suddetta documentazione direttamente sul FVOE.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità:

1. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane oppure presso i competenti Ordini Professionali per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: l'iscrizione in uno dei registri professionali e commerciali di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2. Requisiti di idoneità per la progettazione

- a) I requisiti di cui all'allegato II.12 parte V del Codice art. 34 e segg.; per tutte le tipologie di società e per i consorzi Iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività di progettazione della presente procedura di gara.
- b) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice, ai sensi dell'articolo 100, comma 3.

Ai fini della comprova, i requisiti di cui ai punti a) e b) sono acquisiti d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Il Fornitore prima della stipula del contratto attuativo, secondo le tempistiche e le modalità indicate al par. 4.4.3.1.7 del Capitolato Tecnico, dovrà indicare all'Amministrazione il/i nominativo/i del/i progettista/i impegnato/i nell'ambito delle attività di progettazione del contratto attuativo stesso, in possesso dei requisiti di cui sopra e dei requisiti generali di cui al precedente par. 5.

Il/i nominativo/i del/i progettista/i impegnato/i nell'ambito delle attività di progettazione del contratto attuativo dovrà/anno altresì essere comunicati a Consip S.p.A..

I progettisti dell'impianto di illuminazione pubblica devono altresì possedere le competenze richieste al paragrafo 4.3.2.1 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 27/09/2017 - CAM Illuminazione Pubblica, come di seguito elencate:

- c) il progettista elettrico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, dovrà essere regolarmente iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste e aver esercitato la professione per almeno cinque anni;
- d) il progettista illuminotecnico, inteso come colui che redige il progetto illuminotecnico, interno od esterno all'organizzazione dell'offerente, dovrà:
 - I. essere iscritto all'ordine degli ingegneri/architetti o all'ordine dei periti, ramo elettrico o ad un'associazione di categoria del settore dell'illuminazione pubblica, regolarmente riconosciuta dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della L. 4/2013;
 - II. aver svolto negli ultimi 5 anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica come libero professionista ovvero come collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti di realizzazione/riqualificazione energetica di impianti di illuminazione pubblica per un numero di punti luce complessivo pari o superiore a metà di quello dell'impianto da progettare;
 - III. non essere dipendente né avere in corso contratti subordinati o parasubordinati con

alcuna ditta che produca/commercializzi/pubblicizzi apparecchi di illuminazione o sistemi di telecontrollo o telegestione degli impianti ovvero qualora lo fosse che vi siano le condizioni riportate nell'art. 4.3.2.1 del DM 27.09.2017.

Ai sensi del par. 4.3.2.1. del DM 27.09.2017, ai fini della comprova dei requisiti indicati al precedente punto 2 lettere c) e d), (I, II e III), l'operatore economico deve fornire idonea documentazione attestante le qualificazioni richieste (certificazioni, attestazioni, ecc.) e/o l'esistenza di contratti di collaborazione con progettisti in possesso di tali qualificazioni. In particolare l'operatore economico deve fornire l'elenco dei progetti a cui il progettista ha partecipato negli ultimi 5 anni, con relativa attestazione del committente.

Il concorrente deve indicare nella domanda di partecipazione il/i nominativo/i del/i progettista/i elettrico ed illuminotecnico, in possesso dei requisiti di cui sopra e dei requisiti generali di cui al precedente par. 5, resta ferma la possibilità per il Fornitore, prima della stipula dei contratti attuativi, di sostituire e/o aggiungere i progettisti indicati in fase di gara con figure professionali in possesso dei requisiti suindicati.

Si precisa, a tal fine, che il/i progettista/i elettrico ed illuminotecnico deve rendere le dichiarazioni di cui, rispettivamente, agli Allegati n. 16 e 17.

6.2 REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono:

- a) aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni solari precedenti alla data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) non inferiore al 10% dell'importo massimo stimato del singolo lotto (Tabella 3 – Quantitativo e valore globale stimato dei lotti, colonna C), come di seguito riportato:
- **Lotto 1** – 14.340.000 €
 - **Lotto 2** – 9.950.000 €
 - **Lotto 3** – 8.925.000 €
 - **Lotto 4** – 11.120.000 €
 - **Lotto 5** – 13.020.000 €
 - **Lotto 6** – 8.780.000 €
 - **Lotto 7** – 8.925.000 €
 - **Lotto 8** – 9.510.000 €
 - **Lotto 9** – 12.140.000 €
 - **Lotto 10** – 5.710.000 €
 - **Lotto 11** – 10.530.000 €
 - **Lotto 12** – 3.370.000 €

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore legale o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta, con firma digitale, del dichiarante oppure prodotta sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82; qualora non prodotta in originale, l'attestazione dovrà essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 del concorrente. Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

b) Per i servizi di progettazione, in conformità all'art. 40 comma 1 – bis dell'Allegato II.12, introdotto dal D. Lgs. 209/2024:

- ✓ essere in possesso di una copertura assicurativa con massimale pari al 10% della quota lavori stimata per singolo lotto, come di seguito riportato:

- **Lotto 1** – 271.966 €
- **Lotto 2** – 188.707 €
- **Lotto 3** – 169.267 €
- **Lotto 4** – 210.897 €
- **Lotto 5** – 246.931 €
- **Lotto 6** – 166.517 €
- **Lotto 7** – 169.267 €
- **Lotto 8** – 180.362 €
- **Lotto 9** – 230.241 €
- **Lotto 10** – 108.293 €
- **Lotto 11** – 199.707 €
- **Lotto 12** – 63.914 €

La comprova del requisito di cui alla polizza suindicata è fornita mediante copia conforme all'originale della stessa.

o in alternativa

- ✓ aver maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni solari antecedenti la data di pubblicazione della presente procedura di gara un fatturato globale (IVA esclusa) per servizi di ingegneria e di architettura non inferiore al 0,66% dell'importo massimo stimato annualizzato del singolo lotto (Tabella 3 – Quantitativo e valore globale stimato dei lotti, colonna C), come di seguito riportato:

- **Lotto 1** – 108.786 €
- **Lotto 2** – 75.483 €
- **Lotto 3** – 67.707 €
- **Lotto 4** – 84.359 €

- **Lotto 5** – 98.772 €
- **Lotto 6** – 66.607 €
- **Lotto 7** – 67.707 €
- **Lotto 8** – 72.145 €
- **Lotto 9** – 92.097 €
- **Lotto 10** – 43.317 €
- **Lotto 11** – 79.883 €
- **Lotto 12** – 25.566 €

La comprova del requisito in caso di fatturato è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I requisiti di capacità tecnica e professionale sono:

- a) aver eseguito, negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura di gara, anche a favore di soggetti privati, contratti per servizi di gestione e/o conduzione e/o manutenzione e/o realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di illuminazione pubblica e/o impianti semaforici, aventi complessivamente ad oggetto un numero di punti luce/semafori maggiore o uguale al numero di seguito indicato per ciascun lotto. Tale numero corrisponde al 10% dei punti luce che costituiscono il massimale del singolo lotto (Tabella 3 – Quantitativo e valore globale stimato dei lotti, colonna B).

Inoltre:

- Il requisito dovrà essere comprovato attraverso un numero di contratti compreso tra 1 e 5.
- Ciascuno di detti contratti, avente ad oggetto i servizi di gestione e/o conduzione e/o manutenzione dovrà essere stato eseguito per una durata di almeno 12 mesi continuativi nell'arco degli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione della procedura di gara.

- **Lotto 1:** 9.800 punti luce
- **Lotto 2:** 6.800 punti luce
- **Lotto 3:** 6.100 punti luce
- **Lotto 4:** 7.600 punti luce

- **Lotto 5:** 8.900 punti luce
- **Lotto 6:** 6.000 punti luce
- **Lotto 7:** 6.100 punti luce
- **Lotto 8:** 6.500 punti luce
- **Lotto 9:** 8.300 punti luce
- **Lotto 10:** 3.900 punti luce
- **Lotto 11:** 7.200 punti luce
- **Lotto 12:** 2.300 punti luce

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

b) Possesso dell'attestazione SOA cat. OS9 (impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico) e OG10 (impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione) per una classifica di importo rispettivamente pari al 1,5% e al 15% dell'importo massimo stimato (tabella 3, colonna C) annualizzato (considerando il 90% dei contratti a 9 anni ed il 10% dei contratti a 6 anni, per una durata media di 8,7 anni) del lotto.

Tabella 3 bis – Importi e classifiche SOA richieste

Lotto	Importo SOA OG10	Classifica individuata dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023	Importo SOA OS9 (IVA esclusa)	Classifica individuata dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023
1	2.472.414 €	IV	247.241 €	I
2	1.715.517 €	III-bis	171.552 €	I
3	1.538.793 €	III-bis	153.879 €	I
4	1.917.241 €	IV	191.724 €	I
5	2.244.828 €	IV	224.483 €	I
6	1.513.793 €	III-bis	151.379 €	I

Lotto	Importo SOA OG10	Classifica individuata dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023	Importo SOA OS9 (IVA esclusa)	Classifica individuata dall'art. 2 comma 4 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023
7	1.538.793 €	III-bis	153.879 €	I
8	1.639.655 €	III-bis	163.966 €	I
9	2.093.103 €	IV	209.310 €	I
10	984.483 €	III	98.448 €	I
11	1.815.517 €	IV	181.552 €	I
12	581.034 €	II	58.103 €	I

La comprova del requisito è fornita mediante: copia conforme all'originale della certificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per la categoria e la classificazione riportate alla precedente tabella. La dichiarazione di conformità all'originale deve essere resa dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente.

6.4 REQUISITI IN CASO DI PARTECIPAZIONE A PIÙ LOTTI

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui ai paragrafi 6.2 lett. a) e b) e 6.3 lett. a) del Capitolato d'Oneri, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti economici e tecnici richiesti per la partecipazione al lotto di valore superiore tra quelli per cui presenta offerta, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).

Se un concorrente intende partecipare a più lotti esso dovrà possedere le classifiche di più alto valore tra quelle dei Lotti di cui al paragrafo 6.3 lett. b) del Capitolato d'Oneri per i quali presenta offerta.

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei suddetti requisiti, verrà ammesso a partecipare unicamente al/i lotto/i per i/il quali/e lo possiede, con conseguente esclusione dagli altri/o lotto/lotti.

In caso di partecipazione a più Lotti:

- il concorrente singolo dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari, che non mutino la loro composizione, ogni membro del RTI e del Consorzio dovrà produrre un solo DGUE e una sola domanda di partecipazione, in tal caso:
 - a) nel DGUE sarà specificato il ruolo assunto dalla singola impresa, ove esso sia identico per i diversi Lotti cui si partecipa; in caso contrario dovrà essere indicato il ruolo assunto per un singolo Lotto;

b) nella domanda di partecipazione, dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti e fermo restando che la compagine resti la stessa.

Resto ferma che ogni membro del RTI e del Consorzio un DGUE e una domanda di partecipazione, compilandole nelle parti di pertinenza

In caso di imprese che partecipino ad alcuni lotti come imprese singole e ad altri in RTI e Consorzi ordinari e comunque nel caso di RTI e Consorzi ordinari che mutino la loro composizione, ciascun operatore dovrà inviare un DGUE e una Domanda di partecipazione per ciascun lotto a cui intende partecipare in composizione diversa, attraverso l'esecuzione dei passi procedurali così come descritto al paragrafo 14 del presente Capitolato d'oneri.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti speciali nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per RTI.

Qualora esegua i servizi di progettazione, un raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all'art. 66 let. f) del Codice, è condizione di partecipazione la presenza di almeno un giovane professionista ai sensi dell'articolo 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle imprese artigiane o presso i competenti Ordini professionali di cui al paragrafo 6.1 punto 1, deve essere posseduto da:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1 punto 2 devono essere posseduti dall'/dagli esecutore/i dei servizi di progettazione

Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) I requisiti relativi al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 lettere a) e b) deve essere soddisfatto dal RTI nel complesso o, nel caso di requisito economico finanziario per progettazione dimostrato tramite il ricorso alla copertura assicurativa, la stessa deve essere posseduta dai soggetti di cui all'art. 66 del Codice che eseguiranno i servizi di progettazione.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) Il requisito dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 lettera a) richiesto in relazione alla prestazione per servizi di gestione, conduzione, manutenzione e/o realizzazione di interventi di efficienza energetica su impianti di illuminazione pubblica e/o impianti semaforici deve essere posseduto dal RTI nel complesso.

- b)** Il requisito di cui al paragrafo 6.3 lettera b) deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso, fermo restando che l'attività oggetto della/e attestazione/i potrà esser svolta unicamente da imprese in possesso della/e attestazione/i stessa/e nei limiti di quanto posseduto.

Nel caso in cui un RTI abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.6 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE E CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a)** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo 6.1 punto 1 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicati come esecutrici.
- b)** I requisiti di idoneità di cui al paragrafo 6.1 punto 2. devono essere posseduti dall'/dagli esecutore/i dei servizi di progettazione e dalla consorziata esecutrice.

Requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale

I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito speciale di cui all'art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 e/o per migliorare la propria offerta. Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Nel caso in cui il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento, sia per acquisire un requisito di partecipazione sia per migliorare l'offerta, è tenuto a produrre due separati contratti di avvalimento da allegare rispettivamente, nella busta amministrativa e nella busta tecnica. Ove ricorra invece all'avvalimento solo per migliorare l'offerta, il contratto di avvalimento dovrà essere prodotto in busta tecnica.

Nei suddetti contratti, il concorrente dovrà riportare le parti che specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Ove l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta con riguardo al criterio avente ad oggetto il possesso della certificazione in materia di parità di genere, si richiede, altresì, che dal contratto si possa evincere la dimensione dell'organizzazione: si precisa infatti che l'ausiliaria dovrà appartenere a una fascia/cluster, così come definita dalla prassi di riferimento UNI PDR 125/2022, almeno pari a quella dell'ausiliata.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino allo stesso lotto l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'art. 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso dei requisiti per la progettazione di cui al paragrafo 6.1 punto 2 lettere a) o b), c), d) I, II, III solo se, ai sensi del comma 3 dell'art. 104 del Codice, l'ausiliario esegue direttamente la/le prestazione/i per cui tale/i requisito/i è/sono richiesto/i. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Qualora il concorrente si avvalga di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.3 lettera b), il contratto di avvalimento dovrà, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Codice, avere ad oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazioni richiesta.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di capacità generale di cui al paragrafo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere e dichiarare nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti: i) il requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1 punto 1, nonché i requisiti di cui ai par. 6.1 punto 2. lettere a) o b), c), d) I, II, III oppure i requisiti di cui ai par. 6.2 lett. a) e/o b) o 6.3 lettere a) o b) oggetto di avvalimento, ove l'avvalimento sia riferito ai requisiti di partecipazione; ii) il solo requisito di idoneità professionale di cui al par. 6.1 numero 1, nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite ai requisiti di partecipazione e/o premiali oggetto di avvalimento).

Il concorrente produce, a Sistema:

- la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Allegato – Dichiarazione di avalimento da allegare alla domanda di partecipazione;
- il contratto di avalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - **alla domanda di partecipazione**, nel caso di avalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione, contenente, tra le altre, anche la dichiarazione di presa visione e accettazione delle clausole del presente Patto di integrità;
 - **all'offerta tecnica**, nel caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento o dei contratti di avalimento a condizione che gli stessi siano stati stipulati prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'ANAC il comportamento tenuto dall'ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'art. 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica nel DGUE di voler ricorrere al subappalto nonché le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'operatore economico ha l'obbligo di riservare, in caso di subappalto, una quota minima del 20% delle prestazioni subappaltabili alle piccole e medie imprese (PMI). Gli operatori economici possono indicare nell'Allegato "Domanda di partecipazione" una diversa soglia di affidamento delle prestazioni subappaltabili alle PMI per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, la Consip provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.

I contratti di subappalto e i subcontratti dovranno contenere:

- l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice;
- una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei

subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, nel caso di violazione di tali obblighi da parte di questi ultimi.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

A) Clausola sociale per la stabilità occupazionale di cui all'art. 57, comma 1 del Codice

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di cui al paragrafo 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le medesime tutele del CCNL indicato al paragrafo 3.

Per l'applicazione della clausola sociale, l'Amministrazione in fase di affidamento dell'Ordine e, in particolare, in fase di Richiesta Preliminare di Fornitura, secondo le modalità previste al paragrafo 4.4.1 del Capitolato Tecnico, metterà a disposizione l'elenco ed i dati relativi al personale del fornitore uscente, eventualmente riassorbibile. Il Fornitore dovrà, in tale sede, trasmettere all'Amministrazione il Piano di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale.

B) Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, di cui all'art. 57, comma 1 del Codice.

1. Clausola per la parità di genere e generazionale. Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro ad assicurare:

- una quota pari al 30 % delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile;
- una quota pari al 6 % delle assunzioni necessarie di occupazione femminile per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

A riguardo si rappresenta che la quota riservata all'occupazione femminile per l'esecuzione dell'accordo quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è stata fissata nella misura del 6% delle assunzioni in considerazione dei profili occupazionali richiesti per lo svolgimento della presente iniziativa e dei corrispondenti indicatori medi settoriali di occupazione femminile.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

La Stazione Appaltante ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3:

- pubblicherà tali relazioni sul sito www.consip.it, nella sezione "Società Trasparente" (sottosezione "Bandi di gara e contratti"). A tal fine l'operatore economico potrà, laddove lo ritenga necessario, presentare anche copia delle relazioni oscurate nelle parti ritenute sensibili (dati personali, riservati, strategici). Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrarne la tangibile sussistenza;
- procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato art. 1, comma 9 dell'Allegato II.3 per i quali è necessario presentare una copia in chiaro delle Relazioni.

- 2. Clausola per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate.** Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione dell'appalto, ad assumere entro il termine dell'ultimo contratto di fornitura una quota, pari ad almeno il 10% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, dedicata all'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate come definite dall'art. 4 della legge 381/1991 e dal decreto Ministero del Lavoro del 17 ottobre 2017.

A riguardo si rappresenta che la quota riservata all'occupazione delle persone svantaggiate o molto svantaggiate per l'esecuzione dell'accordo quadro o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è stata fissata nella misura del 10% delle assunzioni in considerazione dei profili ad elevata specializzazione richiesti per l'esecuzione dell'AQ, degli obiettivi di efficienza e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

C) Rispetto dei requisiti afferenti i "Diritti umani e condizioni di lavoro" riportati al cap. 4.2.1 dei criteri ambientali minimi DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018.

- 3. Patente cantieri.** In caso di esecuzione di lavori, l'operatore economico, le imprese subappaltatrici, e/o i lavoratori autonomi presenti in cantiere, dovranno rispettare le prescrizioni di cui all'art 27 del D.Lgs 81/08, come modificato dall'art. 29, comma 19, del DL 19/2024 convertito con L. n. 59/2024 e successivi provvedimenti di attuazione.

9.1 SOVVENZIONI ESTERE DISTORSIVE

La presente procedura è soggetta al Regolamento 2022/2560 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Solo i concorrenti che intenderanno partecipare a lotti il cui valore globale stimato (come riportato nelle tabelle 3 di cui al precedente paragrafo 3 colonna I) è pari o superiore a 125 milioni di euro saranno tenuti agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 29, comma 5 del Regolamento 2022/2560, i suddetti obblighi dichiarativi riguardano anche gli eventuali fornitori principali già noti al momento della notifica, intendendosi per tali quei soggetti la cui partecipazione garantisce l'apporto di elementi essenziali ai fini dell'esecuzione dell'appalto e, in ogni caso, laddove la quota economica del relativo contributo superi il 20% del valore dell'offerta presentata.

L'operatore economico dovrà produrre l'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno, che dovrà essere compilato il Form on-line nel sito <https://ecas.ec.europa.eu>, scaricato sul PC e trasmesso a Sistema, in formato .pdf, unitamente alla offerta tecnica.

In particolare, il suddetto allegato:

- dovrà essere compilato in tutte le sue parti (ad eccezione della sezione 7), con riferimento alle imprese che negli ultimi 3 anni abbiano ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560;
- dovrà essere compilato nelle sole sezioni 1, 2, 7 e 8, con riferimento alle imprese che, negli ultimi 3 anni, abbiano ricevuto i contributi finanziari esteri **non** soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) oppure **non** abbiano ricevuto alcun contributo finanziario estero.

In caso di operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. da b) ad h), del D.Lgs. 36/2023 l'allegato II dovrà essere unico per tutto il RTI/Consorzio. In questo caso:

- la sezione 1 dell'allegato dovrà essere sempre unica per tutto il RTI/Consorzio;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto contributi finanziari esteri soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28 del Regolamento U.E. n. 2022/2560, dovranno essere compilate apposite sezioni 2, 3, 4, 5, 6 e 8;
- per ogni impresa che, negli ultimi 3 anni, abbia ricevuto i contributi finanziari esteri **non** soggetti ad obbligo di notifica a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera b) oppure **non** abbia ricevuto alcun contributo finanziario estero, dovranno essere compilate apposite sezioni 2, 7 e 8. Nel caso in cui, nell'ambito del medesimo RTI/consorzio tutte le imprese componenti **non** abbiano ricevuto, negli ultimi 3 anni, alcun contributo finanziario estero, potrà essere compilata un'unica sezione 7 per tutto il RTI/consorzio, ferma restando la necessità di compilare le sezioni 2 e 8 per ogni componente del RTI/consorzio.

Eventuali documenti, che il concorrente riterrà di voler produrre unitamente all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441, dovranno essere preferibilmente inclusi all'interno del medesimo file contenente tale allegato, fermo restando che la documentazione inviata in adempimento agli obblighi dichiarativi di cui al Regolamento U.E. n. 2022/2560, dovrà avere, nel complesso, una dimensione massima di 100 MB ed essere in formato .pdf.

L'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441 **non** dovrà recare alcuna sottoscrizione digitale. Per la compilazione del suddetto allegato si può fare riferimento in ogni caso alle indicazioni e chiarimenti contenuti ai seguenti link:

- https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies-regulation_en
- <https://single-market-economy.ec.europa.eu/single-market/public-procurement/foreign-subsidies->

Consip S.p.A. trasmetterà tempestivamente alla Commissione Europea l'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 1441/2023 di ogni concorrente e, con riferimento alla prima migliore offerta, non provvederà all'aggiudicazione della procedura e alla stipula dell'Accordo Quadro relativo al lotto di riferimento sino alla rispettiva scadenza dei termini all'uopo previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto prescritto dall'art. 32 del medesimo Regolamento. Qualora il concorrente che riveste la posizione di aggiudicatario abbia dichiarato di aver ricevuto contributi finanziari esteri (tanto di importo pari o superiore, tanto di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 28 del Regolamento UE n. 2560/2022), nel caso in cui i termini previsti dall'art. 30 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovessero scadere senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 di detto Regolamento, Consip S.p.A. si riserva di procedere all'aggiudicazione e alla stipula dell'Accordo Quadro salva, rispettivamente, la revoca dell'aggiudicazione e la risoluzione dell'Accordo Quadro, qualora venisse adottata una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, secondo quanto meglio previsto nello Schema di Accordo Quadro.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta per ciascun lotto è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria** pari al 1% del "Totale importo globale comprensivo dell'opzione del 25% ai sensi del 120 del codice" di ciascun lotto di cui alla Tabella 3 lettera E del presente Capitolato e precisamente di importo pari a:

- Lotto 1: Euro 1.792.500,00 (unmilionesettecentonovantaduemilacinquecento/00);
- Lotto 2: Euro 1.243.750,00 (unmilione duecento quarantatremilasettecentocinquanta/00);
- Lotto 3: Euro 1.115.625,00 (unmilione centoquindicimilaseicentoventicinque/00);
- Lotto 4: Euro 1.390.000,00 (unmilione trecentonovantamila/00);
- Lotto 5: Euro 1.627.500,00 (unmilione seicentoventisettemilacinquecento/00);
- Lotto 6: Euro 1.097.500,00 (unmilione novantasettemilacinquecento/00);
- Lotto 7: Euro 1.115.625,00 (unmilione centoquindicimilaseicentoventicinque /00);
- Lotto 8: Euro 1.188.750,00 (unmilione centoottantottomilasettecentocinquanta/00);
- Lotto 9: Euro 1.517.500,00 (unmilione cinquecentodiciassette milacinquecento/00);
- Lotto 10: Euro 713.750,00 (settecentotredicimilasettecentocinquanta/00);
- Lotto 11: Euro 1.316.250,00 (unmilione trecentosedicimiladuecentocinquanta/00);
- Lotto 12: Euro 421.250,00 (quattrocentoventunomiladuecentocinquanta/00);

Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, comma 8 del Codice.

In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare.

Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente bancario Intesa Sanpaolo avente codice **IBAN: IT 30 M 05034 03265 000000050214** Bic BAPPIT21251 intestato alla Consip S.p.A. con specifica indicazione nella causale del versamento: *“garanzia provvisoria nella gara di cui all’ID 2634, CIG_____, per il Lotto _____”*. In tal caso, il concorrente deve inserire a Sistema il documento che attesta l’avvenuto versamento con indicazione del nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante. L’operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso il sito internet indicato dall’emittente.

La fideiussione deve:

- 1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.A.);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 300 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c.;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 c.c.;
 - c) l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per il tempo necessario alla conclusione delle operazioni di gara, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La Consip si riserva di informare gli enti di vigilanza in caso di mancato pagamento nei termini sopra previsti. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente dovrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o, in

alternativa, di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione trova applicazione:
 - per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, ove almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di ricorso alla verifica telematica sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:

NORMA	OGGETTO	ULTIMA VERSIONE
SA 8000	Certificazione social accountability 8000	2014
UNI CEI EN ISO 50001	Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso	2018
ISO/IEC 27001:2013 UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 ISO/IEC 27001:2022	Sistemi di gestione per la Sicurezza delle Informazioni N.B.: Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo tre anni dalla pubblicazione della ISO/IEC 27001:2022 (24/10/2022) per effettuare la transizione.	2022
UNI EN ISO 14001	Sistemi di gestione ambientale	2015
UNI EN ISO 9001	Sistemi di gestione per la qualità	2015
UNI ISO 45001	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro	2018

NORMA	OGGETTO	ULTIMA VERSIONE
UNI/PdR 125	Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni	2022
Ecolabel	Marchio di qualità ecologica dell'Unione europea regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
EMAS	Registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS – Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009	2009
UNI CEI 11352	Requisiti per Società che forniscono servizi energetici (ESCo)	2014
UNI EN ISO 14064-1	Gas a effetto serra	2019
UNI EN ISO/TS 14067	Gas a effetto serra - Impronta climatica dei prodotti (Carbon footprint)	2018
UNI ISO 37001	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione 2016	2016

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice se almeno una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Pertanto, l'importo della garanzia sarà pari a:

$$\text{Importo base} \times (1 - \% \text{ riduzione a o b}) \times (1 - \% \text{ riduzione c}) \times (1 - \% \text{ riduzioni d}).$$

A titolo di ausilio per il calcolo delle riduzioni, è stato predisposto l'Allegato 11 - Foglio di calcolo riduzione Garanzia Provvisoria e Definitiva.

Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella Domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce nel FVOE copia delle certificazioni possedute, qualora non già presenti.

Una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è determinato ai sensi della delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023. Come stabilito nell'Avviso ANAC del 17 maggio 2024, il pagamento del contributo dovrà essere effettuato esclusivamente tramite avviso di pagamento pagoPA, generato a cura dell'operatore economico sul sistema di Gestione dei Contributi Gara.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta.

Le indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

Vista l'attuale indisponibilità del FVOE ai fini della verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento del contributo, il concorrente deve caricare a Sistema copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

Qualora il pagamento non risulti caricato a Sistema, la Consip richiederà, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia nel termine stabilito nella suddetta richiesta è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relative alla presente procedura devono essere presentati esclusivamente attraverso il Sistema, ove non diversamente previsto. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Capitolato d'Oneri.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16:00:00 del giorno indicato nel Bando di gara a pena di irricevibilità.

Il Sistema non accetta:

- offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.
- offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria per il Sistema.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dal Sistema.

Il Sistema invierà, altresì, al concorrente, una ricevuta, in formato .pdf, come allegato ad una comunicazione automatica attestante la data e l'orario di invio dell'offerta e contenente il codice identificativo dell'offerta e i riferimenti del suo contenuto.

Le operazioni di inserimento sul Sistema di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per singolo file, oltre la quale non è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando le indicazioni tecniche riportate al precedente paragrafo 1 e nelle Regole di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nel Sistema.

L'“OFFERTA” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

C – Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;

D – Documenti a comprova per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.

L'operatore economico ha facoltà di inserire al Sistema offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. Il Sistema invierà all'operatore economico una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report con data certa riepilogativo dell'offerta. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Il Sistema consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni ivi previste, così come meglio specificato nei paragrafi che seguono.

Si raccomanda di inserire i documenti richiesti nella sezione pertinente ed in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'Offerta dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di una procedura che consente di predisporre ed inviare i documenti di cui l'Offerta si compone.

La preparazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si raccomanda al concorrente di verificare la rispondenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare le informazioni inserite: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione in quanto le modifiche effettuate potrebbero invalidare fasi della procedura già completate. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente l'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "invio" della medesima.

All'invio dell'offerta il concorrente riceverà una comunicazione nell'area riservata del Sistema contenente un report in allegato che riepilogherà i dati di offerta e certificherà la data e l'ora di avvenuto invio dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A. ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.A. anche in qualità di Gestore del Sistema da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) indica in sede di presentazione dell'Offerta la forma di partecipazione e gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente un PIN dedicato esclusivamente agli operatori associati, che servirà per

consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'Offerta.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 300 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'Offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla suddetta richiesta della Stazione Appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Il concorrente può effettuare, tramite il Sistema, la rettifica di un errore materiale contenuto nell'Offerta tecnica o nell'Offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. Al fine di garantire la segretezza dell'Offerta, il concorrente dovrà, in primo luogo, manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà prima del termine fissato per la seduta di apertura dell'offerta che intende rettificare, mediante invio di apposita comunicazione conforme all'Allegato n. 14 - "Manifestazione di interesse – rettifica ex art. 101 co. 4", nell'Area comunicazioni di cui al precedente paragrafo 2.3, contenente esclusivamente la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta tecnica e/o l'Offerta economica. **La suddetta manifestazione dovrà essere inviata solo a seguito di ricevimento dell'invito tramite l'Area comunicazioni del Sistema.**

Successivamente, i concorrenti, che abbiano inviato nei modi e nei termini sopra descritti, la manifestazione di interesse a rettificare l'Offerta potranno procedere all'invio della relativa rettifica. Quest'ultima dovrà essere inviata durante la seduta di apertura della relativa Offerta la cui data di svolgimento, per l'Offerta tecnica, è indicata nel presente Capitolato d'Oneri e, per l'Offerta economica, è indicata nella comunicazione di fissazione della seduta. La predetta rettifica dovrà pervenire entro il termine che verrà indicato nell'apposita comunicazione del Presidente della Commissione. La rettifica dovrà essere conforme all'Allegato n.15 "Rettifica dell'offerta", sottoscritta digitalmente con le modalità indicate al paragrafo 14.1 e marcata temporalmente con data e ora antecedente a quella prevista per l'inizio delle suddette sedute, pena la mancata accettazione della rettifica.

La rettifica dovrà contenere tutti gli elementi necessari affinché la Commissione possa individuare l'errore materiale e, quindi, procedere alla "correzione" dell'Offerta nella parte interessata.

Resta fermo che la suddetta rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta sostanziale, la stessa non sarà accolta e l'offerta sarà dichiarata inammissibile ove questa risulti condizionata alla rettifica stessa.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO E CHIARIMENTI

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'Offerta tecnica e l'Offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione e del DGUE, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'Offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'Offerta è sanabile;
- è sanabile l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione, tramite inserimento nel FVOE, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile e di una quota di occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate di cui al paragrafo 9 del presente Capitolato d'Oneri.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione del Sistema dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'Offerta tecnica e dell'Offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta amministrativa indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Documentazione amministrativa	
Documento	BUSTA
Allegato n.1 - Domanda di partecipazione	amministrativa
Allegato n. 16 - Dichiarazione del Progettista Elettrico	amministrativa
Allegato n. 17 - Dichiarazione del Progettista Illuminotecnico	amministrativa
Response xml del DGUE	amministrativa
Eventuale: Procure	amministrativa
Eventuale Documentazione relativa al concordato preventivo	amministrativa
Eventuale Allegato n.2 - Dichiarazione di avvalimento e contratto di avvalimento relativo ai requisiti di partecipazione	amministrativa
Eventuale Response xml del DGUE dell'ausiliaria	amministrativa
Garanzia provvisoria	amministrativa
Eventuale. Certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria	amministrativa
Eventuale Documentazione per i soggetti associati	amministrativa
Documentazione attestante il pagamento del bollo	amministrativa
Eventuali Misure di self cleaning	amministrativa
Rapporto sulla situazione del personale e relativa attestazione di conformità di cui al par. 5	amministrativa

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato n.1- Domanda di Partecipazione.

Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre. In caso di RTI, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2

lett. b), c) e d) del Codice indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Il concorrente dichiara inoltre come intende svolgere i servizi di progettazione oggetto dell'appalto, indicando una delle modalità di cui al precedente par. 4.

Il concorrente dichiara altresì di disporre di almeno uno o più progettista/i elettrico ed illuminotecnico, indicandone il/i nominativo/i del-la/dei-delle professionista/i in possesso dei requisiti previsti al par. 6.1. punto 2 lett., a) o b) e lett. d) I, II, III del presente Capitolato d'Oneri.

Nella domanda di partecipazione il concorrente, tra l'altro, dichiara:

- di partecipare o meno al medesimo lotto contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di partecipare o meno in qualsiasi forma e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta; in caso di partecipazione sia in qualsiasi forma che, come ausiliaria, l'operatore economico che riveste anche il ruolo di impresa ausiliaria allega documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre la presentazione dell'offerta ad un unico centro decisionale;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di possedere le competenze richieste al paragrafo 4.3.2 del Decreto del Ministro dell'Ambiente 27/07/2017;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati al paragrafo 9;
- di impegnarsi a rispettare i requisiti afferenti i "Diritti umani e condizioni di lavoro" riportati al cap. 4.2.1 dei criteri ambientali minimi di cui al DM 28 marzo 2018, in GU n. 98 del 28 aprile 2018, assumendo impegni relativi alla conformità a standard sociali minimi e al monitoraggio degli stessi;
- il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'art. 1, comma 6 dell'Allegato II.3;

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati dalla stazione appaltante e reperibili sul sito internet www.consip.it, di uniformarsi ai principi ivi contenuti e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabili, i suddetti Codice, Modello e Piano, pena la risoluzione dell'Accordo Quadro;
- di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3 del

D.P.R. n. 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 29;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 e devono essere presentate:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila e dalle mandanti in relazione alle parti pertinenti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo, nonché dalle consorziate esecutrici e da quelle non esecutrici che prestano i requisiti in relazione alle parti pertinenti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo

con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della domanda di partecipazione e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di partecipazione in forma associata, resta inteso che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/constituendi solo dalla mandataria capogruppo o da una mandante;
- nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria o da una delle imprese indicate come esecutrici.

In ogni caso, eventuali irregolarità nella documentazione relativa al pagamento dell'imposta di bollo potranno essere oggetto di integrazione documentale.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre per ciascun lotto la "Response.xml" del DGUE, nelle seguenti modalità:

- 1) accede al link eDGUE disponibile su www.acquistinretepa.it;
- 2) seleziona la compilazione come operatore economico;
- 3) esegue l'upload del file "Request.xml" di cui al punto 3) del par. 2.1;
- 4) inserisce i dati richiesti;
- 5) genera il file "Response.xml".

La "Response.xml" del DGUE deve essere sottoscritta con una firma digitale che consenta di conservarne il formato XML, ad es. con la firma CAdES (con estensione .p7m), dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1 e presentato:

- dal singolo operatore economico e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane e dai consorzi stabili e compilato in tutte le Sezioni pertinenti;
- dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre e compilato, nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, Sezioni A, B e C; Parte VI;
- dai consorziati che prestano il requisito nelle parti pertinenti relative a: Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI;
- dall'impresa ausiliaria e compilato nelle parti pertinenti relative:
 - **nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento; Parte VI;
 - **nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta:** Parte II, Sezioni A, B; Parte III, Sezioni A, B, C e D; Parte VI.

Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti secondo quanto di seguito indicato:

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura.

Parte II – Informazioni sull'Operatore Economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Nella **sezione B** il concorrente dovrà indicare i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Solo nel caso di avvalimento per soddisfare i requisiti partecipazione: il concorrente dovrà compilare le informazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Nel caso di avvalimento per migliorare l'offerta: il concorrente dovrà compilare solo la lettera a) e specificare nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta senza, tuttavia, indicare i requisiti tecnici migliorativi che mette a disposizione.

Il concorrente allega, inoltre, l'ulteriore documentazione presente nel Capitolato d'Oneri.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. Il concorrente indica, quindi, nel DGUE, l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare, specificando, eventualmente, la relativa quota percentuale.

In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5 del presente Capitolato d'Oneri (Sez. A-B-C-D).

Con riferimento alle informazioni di cui alle Sezioni A, C e D l'operatore economico dovrà tener conto di quanto segue.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati ai commi 3 e 4. Si precisa che, relativamente al comma 4, si intendono le dichiarazioni rese dagli amministratori del socio unico persona giuridica.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 3, lett. g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, comma 1, lett. a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara;

- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta. L'operatore economico sia in tale ultimo caso che nel caso in cui la causa di esclusione si sia verificata dopo la presentazione dell'offerta, adotta e comunica le misure di *self-cleaning* inserendole nel FVOE.

In fase di prima applicazione del FVOE, le misure di self cleaning dovranno altresì essere inserite, a Sistema, nella busta amministrativa.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione Appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio di rilevanza inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Con riferimento alla Parte III, sezione B, si precisa che ciascun operatore tenuto a rendere la dichiarazione dovrà indicare, relativamente alla fattispecie di cui all'art. 95, comma 2, del Codice, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, esclusivamente quelle il cui importo, con esclusione di sanzioni e interessi, sia pari o superiore a 35.000 Euro. A tale fine nella apposita sezione del DGUE dovranno essere indicati oltre all'importo della violazione (con eventuale evidenza separata di sanzioni e interessi), la data di notifica dell'accertamento e l'eventuale stato del giudizio.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando:

- la sezione A per dichiarare il possesso dei requisiti relativi all'idoneità professionale di cui paragrafo 6.1 del presente Capitolato d'Oneri;
- la sezione B per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 6.2 del presente Capitolato d'Oneri; in tale sezione dovranno essere indicati i fatturati dei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni precedenti a quello di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.2;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 6.3 del presente Capitolato d'Oneri; in tale sezione dovranno essere indicati i contratti analoghi eseguiti negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura, in conformità a quanto prescritto nel precedente par. 6.3.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione della *"Response xml"* del DGUE nelle modalità descritte al par. 14.2.

Il concorrente, oltre alla documentazione richiesta al precedente paragrafo 7, per ciascuna ausiliaria, allega anche la *"Response xml"* del DGUE dell'ausiliaria.

14.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

I concorrenti che partecipano in forma associata sono tenuti a rendere nell'Allegato 1 - "Domanda di partecipazione", le dichiarazioni connesse alla forma associata con cui intendono partecipare e a presentare, a Sistema, la documentazione richiesta di seguito. Le modalità di presentazione e sottoscrizione sono quelle previste dal paragrafo 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno di questi a realizzarli.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68, comma 1, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della

rete;

- dichiarazione, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:**
 - copia del contratto di rete,
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio/forniture, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarli;
- **in caso di RTI costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio/forniture, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete con l'impegno di questi a realizzarle.

14.6 DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega, tramite il Sistema, nella sezione Documentazione Amministrativa il documento attestante la costituzione della garanzia provvisoria, di cui al precedente paragrafo 10.

15. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta tecnica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Offerta tecnica	
Documento	Busta
Ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC	Tecnica
Offerta tecnica (<i>generata dal sistema</i>)	Tecnica
Relazione tecnica	Tecnica
Allegato - Altre Dichiarazioni	Tecnica
Eventuale: in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento	Tecnica
Eventuale se la procedura ricade nell'ambito di applicazione del Regolamento UE n.2560/2022: Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1441	Tecnica
Eventuale: Copia aggiuntiva dell'offerta tecnica oscurata per motivi di segretezza	Tecnica
Documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari	Documenti a comprova

L'offerta tecnica è sottoscritta ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta tecnica è sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta tecnica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) l'“**Offerta Tecnica**”, generata automaticamente dal Sistema, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nella/e scheda/e di offerta.
Le caratteristiche tecniche verranno riportate su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta tecnica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla:
 - i) scaricata e salvata sul proprio PC;
 - ii) sottoscritta digitalmente.Si precisa che i valori numerici, ove richiesti, devono essere inseriti con un massimo di 2 cifre decimali e nel rispetto delle regole e vincoli dettagliati, in relazione a ciascun criterio tecnico quantitativo, nel paragrafo 17.1 del presente Capitolato d'oneri. Eventuali valori offerti con numero di cifre decimali superiore a due saranno troncati alla seconda cifra decimale.
- b) La **Relazione Tecnica**, conforme al modello di cui all'Allegato 4 - Relazione tecnica, contenente una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 17.1, gli elementi richiesti nella tabella stessa nonché nel suddetto Allegato. La Relazione Tecnica dovrà essere:
 - i) sottoscritta digitalmente;
 - ii) immessa a Sistema nell'apposita “Busta Tecnica”.
- c) I **Documenti a comprova** tecnica dei criteri tabellari di cui al par.17.1; tale documentazione dovrà essere:
 - i) sottoscritta digitalmente;
 - ii) immessa a Sistema nell'apposita “Documenti a comprova”.

Stante il ricorso nella presente procedura all'inversione procedimentale, nell'ambito della Relazione Tecnica il concorrente che partecipa in forma associata deve indicare, ai fini della comprova tecnica dei criteri tabellari di cui al par.17.1, la ripartizione delle prestazioni oggetto dell'AQ o la parte percentuale di queste tra gli operatori economici, in coerenza con quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato tecnico, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 e al relativo Allegato II.5 del Codice.

Il concorrente, inoltre, dovrà inviare a Sistema:

1. la dichiarazione di cui all'**Allegato – Altre Dichiarazioni** suddiviso in due parti:
 - **Parte I:** Domicilio e altre informazioni, in cui il concorrente:
 - indica il codice fiscale e il domicilio digitale secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.3;
 - dichiara i dati (denominazione, CF, sede legale) relativi ad eventuali imprese ausiliarie e nel caso di Consorzi stabili di eventuali consorziate non esecutrici cui il consorzio ricorre per il soddisfacimento dei requisiti di partecipazione;
 - dichiara, eventualmente, i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di

dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

- dichiara l'esistenza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice con soggetti terzi inerenti all'oggetto dell'appalto, ove tali contratti siano in essere al momento della presentazione dell'offerta e il concorrente intenda avvalersene nel presente appalto. In tal caso, fornisce specifica indicazione della data di stipula dell'atto. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere per l'esecuzione delle prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie a soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto previsto al successivo paragrafo 23.1;

- **Parte II**, Conflitto di interessi, contenente la dichiarazione sull'assenza di conflitti di interessi.

Le dichiarazioni contenute nell'allegato di cui sopra, devono essere rese e sottoscritte:

- dal concorrente che partecipa in forma singola, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti:
 - dalla mandataria/capofila, sia la Parte I che la Parte II;
 - da tutti gli operatori economici raggruppati, solo la Parte II;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo, sia la Parte I che la Parte II;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, le Parti I e II, devono essere rese e sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, le Parti I e II devono essere rese e sottoscritte dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
 - in ogni caso la Parte II deve essere resa e sottoscritta, nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2,
lett. b) c) e d) del Codice:
 - dal consorzio medesimo, sia la Parte I che la Parte II;
 - dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre, solo la Parte II.

2. L'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023. Si vedano a tal fine le indicazioni di compilazione riportate al paragrafo 9.1.

15.1 DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI CRITERI TECNICI TABELLARI

Ciascun concorrente, **entro il termine di presentazione dell'Offerta**, è tenuto a produrre per ciascun lotto a Sistema, nella sezione della busta Tecnica "Documenti a comprova" presente a Sistema, i seguenti documenti a comprova:

A. dei subcriteri tabellari nn. 9.a, 9.b e 9. c, indicati nella tabella di cui al successivo par. 17.1, in particolare:

- relativamente al sub-criterio n. 9.a, originale o copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, della certificazione UNI CEI 11352:2014 in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
- relativamente al sub - criterio n. 9.b, copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, della certificazione rilasciata ai sensi della norma UNI/PdR 125:2022, in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato per lo specifico ambito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (l'accREDITamento degli organismi che certificano la parità di genere deve essere stato rilasciato in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 specificamente per la UNI/PdR 125:2022).
- relativamente al sub-criterio 9.c, originale o copia conforme all'originale, con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, della norma UNI CEI EN ISO 50001:2018, in corso di validità, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Con riferimento a tutte le certificazioni sopra indicate, al ricorrere delle condizioni di cui all'Allegato II.8 del Codice, la Stazione Appaltante accetta anche altri mezzi di prova relativi all'impiego di misure equivalenti.

B. relativamente al sub-criterio n. 7.d, schede tecniche corredate da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritte con firma digitale, che diano evidenza delle caratteristiche oggetto di offerta. Le schede prodotte debbono essere almeno una per ogni classe di potenza identificata in gara nel Capitolato Tecnico e devono risultare da documentazione tecnica ufficiale del produttore.

Si precisa che in caso di mancata produzione o produzione parziale della documentazione di cui sopra a comprova di quanto indicato in offerta tecnica ovvero in caso di dubbi in ordine alla validità delle summenzionate certificazioni e/o schede tecniche, si procederà con una richiesta di integrazione/chiarimenti a condizione che il possesso delle certificazioni e le caratteristiche delle lampade di cui al criterio 7.d sia stato indicato dal concorrente in Offerta Tecnica. A tal fine, verrà assegnato al concorrente un termine - non inferiore a 5 e non superiore a dieci giorni - affinché sia prodotta o integrata la documentazione mancante. In caso di inutile decorso del termine verrà assegnato un punteggio pari a zero per ogni subcriterio offerto non comprovato.

La Commissione verificherà se la documentazione prodotta comprovi il possesso delle certificazioni offerte nonché, per il subcriterio 7.d le caratteristiche tecniche offerte.

Si precisa che la documentazione, anche eventualmente integrativa, prodotta dovrà in ogni caso dimostrare il possesso della certificazione nonché, per il subcriterio 7.d delle caratteristiche tecniche offerte, alla data della presentazione dell'offerta.

Le certificazioni dovranno essere altresì valide per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi. Parimenti le lampade LED, di cui al subcriterio 7.d, dovranno avere almeno le caratteristiche offerte dal Fornitore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi.

Qualora la documentazione caricata a sistema nella sezione "Documenti a comprova", anche eventualmente prodotta a seguito del soccorso istruttorio, non comprovasse:

- A. il possesso delle certificazioni di cui ai subcriteri di valutazione n. 9.a e/o 9.b e/o 9.c, verrà assegnato un punteggio pari a zero per ogni criterio non comprovato;
- B. uno o più impegni di cui al subcriterio di valutazione 7.d, non verrà attribuito il corrispondente punteggio, secondo quanto riportato al par. 17.1 lettera 7.d del presente Capitolato d'Oneri.

16. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce per ogni singolo lotto a Sistema, nella busta economica indicata nella tabella che segue, la seguente documentazione.

Offerta economica	
Documento	Busta
Offerta economica <i>(generata dal sistema)</i>	economica
<p><i>Solo ove il CCNL applicato dall'OE sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall'operatore economico e relativa documentazione probatoria; <p><i>o, in alternativa</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3. 	economica
Eventuale: Allegato n. 7 - "Schema giustificativi dell'anomalia dell'offerta, costi della manodopera e della sicurezza"	economica
Eventuale, nel caso di ribasso del costo della manodopera: Se del caso, Allegato n.8 – "Motivazioni del ribasso del costo della manodopera"	economica
Impegno di cui al paragrafo 9 lettera A	economica
Impegno di cui al paragrafo 9 lettera B	economica

L'offerta economica è sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di reti sti:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4- *quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 14.1.

L'offerta economica è formulata, a pena di esclusione, attraverso l'inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Documento di Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla:

- i. scaricata e salvata sul proprio PC;
- ii. sottoscritta digitalmente.

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) I valori offerti rispetto ai sub-criteri di valutazione economica di cui alla tabella del par. 17.4. I ribassi offerti saranno da applicarsi alle basi d'asta unitarie di cui all'Allegato Prezzi.

Tutti i valori offerti devono essere espressi in formato percentuale (es. inserire 12,34 per indicare un ribasso del 12,34%). Verranno prese in considerazione fino a 2 cifre decimali. Eventuali valori offerti con numero di cifre decimali superiore a due saranno troncati alla seconda cifra decimale.

Tutti i valori richiesti devono essere offerti, a pena di esclusione, e i prezzi risultanti dai ribassi offerti sono da intendersi:

- al netto di IVA, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- comprensivi dei costi dei servizi connessi.

- b) Indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) Indicazione dei propri costi della manodopera riferiti alle prestazioni di cui al precedente paragrafo 3.

Si rammenta che nel caso in cui l'operatore economico con un diverso CCNL, si sia impegnato - così come previsto alla successiva lettera a), sub punto ii) - ad applicare, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi per tutta la loro durata, il CCNL indicato nel citato par. 3, dovrà, nell'indicazione dei costi della manodopera, nelle eventuali motivazioni sul ribasso e negli eventuali giustificativi dell'anomalia, tenere conto dei parametri normativi ed economici del CCNL indicato dalla Stazione appaltante (e che si è impegnato ad applicare ai lavoratori coinvolti nell'appalto).

Ai sensi dell'art. 41, comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono ribassabili rispetto alla stima indicata al precedente par. 3. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo indicato in sede di partecipazione deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a fornire le motivazioni a supporto di tale ribasso, al fine di consentire alla Commissione di valutarne la congruità (cfr. par. 20 del presente Capitolato d'Oneri).

Le suddette motivazioni dovranno essere descritte secondo le indicazioni di cui all'Allegato n. 9. Le suddette motivazioni andranno inserite a Sistema nella busta denominata "Economica". Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, le motivazioni di cui sopra dovranno essere prodotte ove richieste dalla stazione appaltante.

- d) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera B), punto 1, in relazione alla clausola sociale per le pari opportunità generazionali e di genere.
- e) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera B), punto 2, in relazione alla clausola sociale per l'occupazione di persone svantaggiate o molto svantaggiate.

Inoltre, l'offerta economica dovrà contenere:

- a) l'indicazione del CCNL applicato ed il relativo codice alfanumerico unico nonché l'impegno ad assicurare l'applicazione delle medesime tutele economiche e normative garantite ai propri dipendenti ai lavoratori delle imprese che operano in subappalto.
- b) l'impegno di cui al paragrafo 9, lettera A), in relazione alla clausola di stabilità occupazionale.

Sono inammissibili le offerte economiche che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al paragrafo 3 del presente Capitolato d'Oneri.

Il concorrente, inoltre, con riferimento a ciascun singolo lotto cui intende partecipare, inserisce nell'apposita sezione del Sistema indicata in tabella i seguenti documenti:

- a) nel caso in cui il CCNL applicato dal concorrente sia diverso da quello richiesto al paragrafo 3: i) la dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato al personale impegnato nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi, con cui attesti che tale CCNL garantisce tutele economico e normative equivalenti a quelle del CCNL indicato in gara e la relativa documentazione probatoria; in alternativa al precedente punto, ii) una dichiarazione con cui si impegna ad applicare il CCNL indicato nel par. 3 del presente Capitolato d'Oneri nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei contratti attuativi per tutta la loro durata;
- b) **Eventuale:** Allegato n. 8 - Documentazione relativa ai giustificativi dell'anomalia dell'offerta dei costi

della manodopera e della sicurezza, contenente i giustificativi di cui all'art. 110, comma 2 del Codice in ordine ai prezzi o ai costi proposti in offerta economica, nonché i giustificativi relativi ai costi della manodopera e della sicurezza dichiarati in offerta, di cui all'art. 108, comma 9, del Codice. I suddetti Giustificativi andranno inseriti a Sistema nella busta denominata "Economica" nell'apposita Sezione denominata "Giustificativi". Seppure la mancata produzione anticipata della documentazione afferente le giustificazioni di cui sopra nonché l'eventuale scostamento rispetto ai modelli forniti, **non costituisca causa di esclusione** dalla presente procedura, i concorrenti sono invitati a produrre, per ragioni di economia procedurale, tali giustificativi nelle forme e modalità richieste. Resta inteso che, in caso di mancata produzione anticipata, i giustificativi di cui sopra dovranno essere prodotti ove richiesti dalla stazione appaltante.

I predetti giustificativi dovranno, pertanto, anche laddove non vengano anticipati in sede di presentazione dell'offerta, essere redatti secondo gli schemi di risposta contenuti nel suddetto Allegato, tenendo conto delle modalità e indicazioni previste nell'Allegato stesso, fatta salva la possibilità di adattamento e integrazione alle specifiche esigenze del proprio conto economico.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'Accordo Quadro è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, commi 1 e 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n.4

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "Punti D" vengono indicati i **"Punteggi discrezionali"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna "Punti Q" vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. In riferimento a tali criteri, la tabella sottostante indica la formula matematica utilizzata per l'attribuzione del coefficiente di punteggio nonché l'intervallo di valori offribili, compreso tra soglia minima ("Soglia min") e soglia massima ("Soglia MAX").

Nella colonna "Punti T" vengono indicati i **"Punteggi tabellari"**, vale a dire i punteggi i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n.5

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
Struttura organizzativa e logistica del fornitore	1.a	<u>Struttura organizzativa del fornitore:</u> Definire la struttura organizzativa che si intende utilizzare all'interno del lotto di riferimento dell'Accordo Quadro per l'adesione e la successiva erogazione del servizio, nel rispetto di quanto previsto al par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico. La struttura organizzativa sarà valutata in termini di adeguatezza del dimensionamento, flessibilità e modalità di personalizzazione della stessa in relazione alle caratteristiche delle potenziali differenti Amministrazioni aderenti.	-	-	2,5	-	-
	1.b	<u>Struttura logistica del fornitore:</u> Definire la struttura logistica che si intende utilizzare all'interno del lotto di riferimento dell'Accordo Quadro, nel rispetto di quanto previsto al par. 4.3.2 del Capitolato Tecnico. Dovranno essere descritte le infrastrutture logistiche (uffici, magazzini, depositi, presidi operativi, ecc.), i mezzi e le dotazioni per il personale. La struttura logistica sarà valutata in termini di dimensionamento e capacità di rispondere adeguatamente alle esigenze delle Amministrazioni aderenti in considerazione delle loro diverse caratteristiche e dislocazione sul territorio.	-	-	2	-	-
Miglioramento delle condizioni e del trattamento delle risorse umane	2.a	<u>Miglioramento delle condizioni lavorative e della sicurezza:</u> Descrivere le soluzioni atte a favorire la sicurezza e il miglioramento delle condizioni e del trattamento delle risorse umane, con particolare riferimento agli addetti operativi. Sarà oggetto di valutazione la concretezza delle misure per il miglioramento della sicurezza dei lavoratori (es. l'adozione di procedure lavorative sicure e la fornitura ed utilizzo di dispositivi di protezione individuale) e la loro efficacia nel favorire la riduzione del tasso di infortuni e del tasso di gravità infortuni.	-	-	2	-	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
	2.b	<p><u>Miglioramento delle condizioni lavorative e parità di genere:</u></p> <p>Sarà assegnato un punteggio tecnico al concorrente che ha adottato, ovvero si impegna ad adottare entro i primi 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, una o più delle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • smart working o lavoro da remoto pari almeno al 40% dell'orario lavorativo annuo per il personale avente la possibilità di svolgere la propria prestazione da remoto (escludendo i dipendenti che devono prestare la propria prestazione esclusivamente in presenza) (0,5 punti); • orario flessibile maggiore o uguale ad 1 ora lavorativa giornaliera (es. flessibilità in entrata e in uscita) (0,5 punti); • presenza di uno sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con disabilità (0,5 punti); • presenza di uno strumento contrattuale che consenta ai lavoratori di accantonare le ore di lavoro straordinario che possono essere utilizzate in seguito sottoforma di permessi retribuiti (cosiddetta "banca ore") (0,5 punti). <p>L'assegnazione di uno o più punteggi avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • lett.re e) ed f) del Codice: se le misure di cui sopra vengono offerte da tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario; • lett.re b), c) e d) del Codice: se le misure di cui sopra vengono offerte dal Consorzio se esegue in proprio o, diversamente, dalle consorziate esecutrici. <p>Ai fini del conseguimento del punteggio di cui al criterio 2.b, il Concorrente dovrà limitarsi a dichiarare di aver adottato o di impegnarsi all'adozione di una o più delle misure indicate nel criterio. In caso di aggiudicazione, entro 6 mesi dalla stipula dell'Accordo Quadro, il Concorrente dovrà far pervenire a Consip apposita documentazione a comprova dell'effettiva adozione</p>	-	-	-	-	2

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
		delle predette misure, come meglio disciplinato nello Schema di Accordo Quadro all'art. 7 "Obbligazioni Generali del Fornitore" comma 22, pena l'applicazione di penali (cfr. Schema di Accordo Quadro all'art. 12 "Penali" comma 10).					
Servizi di Energy Management	3.a	<p><u>Sistemi di regolazione del flusso luminoso:</u></p> <p>Descrivere le modalità con cui verranno svolte le attività di regolazione del flusso luminoso degli impianti oggetto dei Servizi dell'Accordo Quadro, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.5.2.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le caratteristiche e le funzionalità della strumentazione offerta per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto e la rappresentazione dei profili di carico in tempo reale; • i programmi di regolazione di flusso luminoso e le relative modalità di programmazione anche a seguito di specifiche richieste da parte degli Enti Locali; • l'offerta di sistemi di regolazione di tipo adattivo e la modalità di individuazione delle strade sulle quali se ne prevede l'installazione. 	-	-	3	-	-
	3.b	<p><u>Sistema di Monitoraggio dei Consumi e Controllo dei risparmi:</u></p> <p>Descrivere le modalità con cui verrà implementato il Sistema di Monitoraggio dei Consumi e Controllo dei risparmi, nel rispetto di quanto previsto dal Capitolato Tecnico al paragrafo 6.5.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gli apparati (tipologia e posizione) della strumentazione di campo necessaria a misurare i consumi energetici e a delineare i profili di carico in tempo reale; • l'affidabilità del dato, anche sulla base delle modalità di taratura e verifica della funzionalità della strumentazione, inclusa la sua taratura; • la disponibilità del dato, in termini di modalità di restituzione dei risultati diagnostici e del successivo utilizzo. 	-	-	3	-	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia	Soglia	D	Q	T
			min	MAX	P MAX	P MAX	P MAX
Servizi di progettazione e, realizzazione e presentazioni e degli interventi	4.a	<p>Descrivere le modalità di progettazione, realizzazione e presentazione degli interventi volti ad efficientare, garantire la conformità normativa e gestire gli impianti. Saranno oggetto di valutazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le modalità di analisi degli impianti (quadri, linee, sostegni, corpi illuminanti, cabine, impianti di terra, etc); • le modalità di progettazione della soluzione illuminotecnica nella strada tipo; • le proposte di intervento emergenti dall'analisi e la loro effettiva capacità di conseguire gli obiettivi di risparmio energetico dichiarati nei criteri 7.a e 7.b. <p>Le proposte di intervento dovranno essere dettagliate in conformità a quanto previsto nella Relazione Tecnica dettagliata degli Interventi (di cui all'Appendice 8 al Capitolato Tecnico).</p>	-	-	6	-	-
		<p><u>Tempi di manutenzione:</u></p> <p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, il valore R_{CP} che rappresenta la riduzione complessiva, espressa in percentuale, della periodicità prevista per lo svolgimento degli interventi di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico e indicata per ciascuna tipologia di attività in Appendice 1 al Capitolato Tecnico (Scheda attività programmate).</p> <p><i>Esempio:</i></p> <p><i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 10,00, offrendo quindi un $R_{CP} = 10\%$.</i></p> <p><i>La periodicità dello svolgimento di tutti gli interventi suddetti si contrae di tale valore.</i></p> <p><i>Ovvero, se l'attività di "rimozione degli eventuali materiali in deposito non attinenti agli impianti ed eseguire la pulizia del locale" è prevista ogni 4 mesi, a seguito della percentuale offerta R_{CP} verrà svolta ogni 3,6 mesi.</i></p> <p><i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 0,00, qualora non intenda offrire alcuna riduzione dei tempi indicati in Appendice 1 al Capitolato Tecnico.</i></p>	0%	25%	-	3	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
		<p>È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{5.a.i}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{5.a.i} = 1 - (1 - RC_{pi}/25)^2$ <p>dove: RC_{pi} = contrazione percentuale complessiva della periodicità offerta dal concorrente i-esimo.</p>					
	5.b	<p><u>Programma di esecuzione di ulteriori attività di manutenzione:</u></p> <p>Descrivere le attività di manutenzione, ulteriori rispetto a quelle già previste all'Allegato 1 al Capitolato Tecnico, che il concorrente si impegna a svolgere durante l'esecuzione di tutti i contratti attuativi. Dovranno essere descritte le tipologie di attività e le relative frequenze.</p> <p>La valutazione si baserà sui benefici apportati alla efficienza e funzionalità degli impianti.</p>	-	-	3	-	-
Servizi semaforici e ad alto contenuto tecnologico	6.a	<p><u>Servizio semaforico:</u></p> <p>Descrivere le modalità di svolgimento delle attività di gestione e conduzione degli impianti semaforici. Dovranno essere descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le tipologie di lanterne semaforiche; • i sistemi di controllo puntuali; • il sistema di controllo e gestione in fase di funzionamento del sistema semaforico. <p>La valutazione si baserà sull'efficacia delle modalità proposte nell'assicurare l'ottimale funzionamento degli impianti.</p>			3		
	6.b	<p><u>Smart-city:</u></p> <p>Descrivere i servizi Smart City integrati alla rete di Illuminazione Pubblica e semaforica che il fornitore si impegnerà a realizzare e le relative attività di gestione e manutenzione.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione il valore innovativo delle proposte formulate e i benefici per l'Amministrazione contraente derivanti dalla loro implementazione.</p>	-	-	1,5	-	-
Obiettivi di Risparmio	7.a	<p><u>Obiettivo percentuale di risparmio energetico per la categoria tecnologica dell'impianto "diversa da LED":</u></p>	20%	50%	-	6,5	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia	Soglia	D	Q	T
			min	MAX	P MAX	P MAX	P MAX
Energetico e Miglioramento o Tecnologico		<p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, l'Obiettivo di risparmio energetico per impianti non LED "RnLi", ovvero il risparmio energetico percentuale - per i contratti a 6 anni - che il concorrente si impegna a raggiungere attraverso progetti di efficienza energetica da realizzare a beneficio del sistema di Illuminazione Pubblica oggetto del Servizio Luce "A" per la categoria tecnologica "diversa da LED", così come definite al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico.</p> <p>L'obiettivo di risparmio energetico per i contratti a 9 anni sarà pari al valore offerto RnLi incrementato del 5%, come definito al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Resta fermo il rispetto del requisito minimo di risparmio del 20% indicato al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico.</p> <p><i>Esempio:</i></p> <p><i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 32,23, offrendo quindi un RnL = 32,23%.</i></p> <p><i>Il risparmio energetico percentuale che il concorrente si impegna a raggiungere attraverso progetti di efficienza energetica è: per i contratti di durata 6 anni pari al 32,23%, per i contratti di durata 9 anni pari al 32,23%+5%*32,23%, ovvero pari al 33,84%.</i></p> <p><i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 20,00 qualora non intenda offrire un risparmio energetico maggiore del requisito minimo.</i></p> <p>È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{7.a.i}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{7.a.i} = 1 - (1 - (RnL_i - 20)/30)^3$ <p>Dove:</p> <p>RnLi = Obiettivo di risparmio energetico per la categoria tecnologica dell'impianto "diversa da LED" offerto dal concorrente i-esimo.</p>					
	7.b	<p><u>Obiettivo percentuale di risparmio energetico per la categoria tecnologica dell'impianto "LED":</u></p> <p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, l'Obiettivo di risparmio</p>	0%	15%	-	3,5	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
		<p>energetico per impianti LED “RL_i”, ovvero il risparmio energetico percentuale - per i contratti a 6 anni - che il concorrente si impegna a raggiungere attraverso progetti di efficienza energetica da realizzare a beneficio del sistema di Illuminazione Pubblica oggetto del Servizio Luce “A” per la categoria tecnologica “LED”, così come definite al paragrafo 6.4 del Capitolato Tecnico.</p> <p>L'obiettivo di risparmio energetico per i contratti a 9 anni sarà pari al valore offerto RL_i incrementato del 5%, come definito al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p><i>Esempio:</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 12,23, offrendo quindi un RL = 12,23%.</i> <i>Il risparmio energetico percentuale il concorrente si impegna a raggiungere attraverso progetti di efficienza energetica è: per i contratti di durata 6 anni pari al 12,23%, per i contratti di durata 9 anni pari al 12,23%+12,23%*5%, ovvero pari al 12,84%.</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 0,00 qualora non intenda offrire un risparmio energetico “RL_i”.</i></p> <p>È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{7.bi}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{7.bi} = 1 - (1 - RL_i/15)^{1,5}$ <p>dove: RL_i = Obiettivo di risparmio energetico per la categoria tecnologica dell'impianto “LED” offerto dal concorrente i-esimo.</p>					
	7.c	<p><u>Descrizione delle caratteristiche ulteriormente migliorative delle lampade LED:</u></p> <p>Descrivere le caratteristiche ulteriormente migliorative dei corpi illuminanti LED offerti, anche facendo riferimento alle schede tecniche di cui al successivo criterio 7.e.</p> <p>Saranno oggetto di valutazione:</p>	-	-	2	-	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia	Soglia	D	Q	T
			min	MAX	P MAX	P MAX	P MAX
		<ul style="list-style-type: none"> • gli aspetti relativi ai materiali di realizzazione e alla forma (es. design autopulente, esposizione al vento, etc.) • il livello di protezione IP; • gli aspetti relativi al processo di verniciatura per la resistenza alla corrosione; • l'indice di resa cromatica; • le soluzioni proposte per abbassare la sensibilità agli sbalzi di tensione. 					
	7.d	<p><u>Percentuale minima di copertura a LED dei non LED:</u> Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, la percentuale minima di passaggio a tecnologia LED (P_{LED}) del perimetro di gestione rilevato non a LED durante lo svolgimento del Censimento di Livello 2. Tale valore vale per ogni singolo contratto attuativo derivante dall'Accordo Quadro e dovrà essere raggiunto entro i limiti temporali stabiliti al par. 6.3.1 del Capitolato Tecnico. Resta fermo il rispetto del requisito minimo di risparmio del 20% indicato al par. 6.3.1 del capitolato tecnico.</p> <p><i>Esempio:</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 50,00, offrendo quindi un PLED = 50%.</i> <i>Il concorrente intende quindi dichiarare una percentuale minima di copertura a LED dei non LED pari al 50,00% del perimetro non a LED rilevato in fase di Censimento di Livello 2.</i> <i>Se in fase di Censimento di Livello 2 è stata rilevata la presenza di tecnologia LED per il 40% dei punti luce, la quota di perimetro non a LED è conseguentemente pari al 60% ed il concorrente dovrà trasformare a LED almeno il 50% del 60% non a LED precedentemente individuato e pari quindi al 30% dell'intero perimetro di gestione.</i> <i>Resta inteso che, essendo il valore indicato in offerta tecnica una percentuale minima di sostituzione, il concorrente può trasformare a LED fino al 100% del 60% non a LED precedentemente individuato.</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 20,00 qualora non intenda offrire una percentuale minima di passaggio a tecnologia LED superiore al requisito minimo.</i></p>	20%	80%	-	5	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
		<p>È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{7,di}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{7,di} = (P_{LEDi} - 20)/60$ <p>dove:</p> <p>P_{LEDi} = percentuale minima di copertura a LED dei non LED offerta dal concorrente i-esimo.</p>					
	7.e	<p><u>Caratteristiche tecniche e qualitative delle lampade LED:</u></p> <p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema tramite menù a tendina, quali dei tre parametri tecnici soggetti a valutazione il fornitore si impegna a garantire tra i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efficienza globale del corpo illuminante in termini di lumen/Watt per una sorgente a temperatura di colore pari a 3.000 K pari o superiore a 140 lm/W; • Parametro L di mantenimento del flusso luminoso per un numero di ore di funzionamento di 60.000 ore, alle condizioni minime di funzionamento previste dai CAM DM 27/09/2017 del MATTM par. 4.2.3.10, maggiore o uguale all'85% del flusso luminoso nominale iniziale; • Tasso di guasto B della sorgente luminosa alle condizioni minime di funzionamento previste dai CAM DM 27/09/2017 del MATTM par. 4.2.3.10, inferiore o uguale al 8%. <p>Qualora non fosse stata valorizzata positivamente nessuna caratteristica, il punteggio del suddetto criterio sarà posto pari a 0 (livello minimo).</p> <p>Qualora fosse stata valorizzata positivamente una sola caratteristica, il punteggio del suddetto criterio sarà posto pari a 0,5 punti.</p> <p>Qualora fossero state valorizzate positivamente due caratteristiche, il punteggio del suddetto criterio sarà posto pari a 1 punto.</p> <p>Qualora fossero state valorizzate positivamente tre caratteristiche, il punteggio del suddetto criterio sarà posto pari a 2 punti.</p>	-	-	-	-	2
	8.a	<u>Percentuale di sostituzione pali inclusa nel canone:</u>	0,1%	1,5%	-	2	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
Miglioramento dei livelli di servizio contrattuali		<p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, la percentuale annua dei pali inclusi nel canone dell'Ordine che dovrà sostituire per l'intera durata del contratto attuativo; il valore percentuale sopra indicato opererà rispetto al totale del numero di pali rientranti nel perimetro di gestione di ciascun Ordine dell'Accordo Quadro, arrotondato all'unità superiore.</p> <p>Resta fermo il rispetto del requisito minimo di percentuale annua di sostituzione pali dello 0,1% indicata al par. 5.5 del capitolato tecnico.</p> <p>La percentuale di sostituzione che l'operatore garantirà sarà pari al valore offerto moltiplicato per il numero di anni della durata contrattuale.</p> <p>In equazioni:</p> $P_{SP\ TOT} = 6 \times P_{SP} \quad \text{per i contratti di durata 6 anni}$ $P_{SP\ TOT} = 9 \times P_{SP} \quad \text{per i contratti di durata 9 anni}$ <p><i>Esempio:</i></p> <p><i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 1,00, offrendo quindi un $P_{SP} = 1\%$.</i></p> <p><i>Il concorrente intende quindi dichiarare una percentuale annua (P_{SP}) di sostituzione pali pari al 1,00% rispetto al totale del numero di pali rientranti nel perimetro di gestione di ciascun Ordine dell'Accordo Quadro.</i></p> <p><i>Se in fase di Censimento di Livello 2 è stata rilevata la presenza nel perimetro di gestione di un numero di pali pari a 1.421, il concorrente dovrà sostituire annualmente 15 pali per complessivi 90 pali (in caso di contratto a 6 anni) o 135 pali (in caso di contratto a 9 anni).</i></p> <p><i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 0,10 qualora non intenda offrire una percentuale minima di sostituzione pali superiore al requisito minimo.</i></p> <p>È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{8.ai}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{8.ai} = 1 - (1 - (P_{SPi} - 0,1)/1,4)^2$ <p>Dove:</p>					

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
		P_{SPI} = Percentuale annuale di sostituzione pali inclusa nel canone offerta dal concorrente i-esimo.					
	8.b	<p><u>Tempi di intervento:</u></p> <p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema tramite menù a tendina, quali dei tre livelli di servizio tra quelli di cui al paragrafo 5.6.2.1 del Capitolato Tecnico (Livello 0, Livello 1, Livello2) il fornitore si impegna ad offrire.</p> <p>Posto che il Livello 0 costituisce il requisito minimo dell'offerta, sarà assegnato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un punteggio pari a 0 nel caso in cui il Concorrente offra il Livello di servizio 0; • un punteggio pari a 1 nel caso in cui il Concorrente offra il Livello di servizio 1; • un punteggio pari a 3 nel caso in cui il Concorrente offra il Livello di servizio 2. 	-	-	-	-	3
	8.c	<p><u>Proposta Migliorativa relativa al dimensionamento del personale:</u></p> <p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, il proprio dimensionamento del personale (operatore per "N" punti luce da gestire, come riportato al par. 5.4 del Capitolato Tecnico) dedicato alle attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria dei Servizi oggetto di gara.</p> <p>Resta fermo il rispetto del requisito minimo di dimensionamento del personale pari a 5.000 punti luce per operatore indicato al par. 5.4 del capitolato tecnico. È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{8.c.i}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{8.c.i} = 1 - ((N_i - 2.500)/2.500)^{k=1,5}$ <p>dove:</p> <p>N_i = numero di punti luce gestiti dal singolo operatore offerto dal concorrente i-esimo.</p>	2.500	5.000	-	3	-
	8.d	<p><u>Percentuale minima punti luce dimmerati:</u></p> <p>Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, la percentuale di inserimento della tecnologia che rende i punti luce dimmerati (P_{DIM}) rispetto al perimetro di gestione</p>	1%	50%	-	1,5	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
		<p>rilevato non dimmerato durante lo svolgimento del Censimento di Livello 2. Tale valore vale per ogni singolo ordine di cui all'Accordo Quadro e dovrà essere raggiunto entro i limiti temporali stabiliti al par. 6.5.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Resta fermo il rispetto del requisito minimo di percentuale annua di sostituzione pali dello 1% indicata al par. 6.5.2 del capitolato tecnico.</p> <p><i>Esempio:</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 25,00, offrendo quindi un $P_{DIM} = 25\%$.</i> <i>Il concorrente intende quindi dichiarare una percentuale minima punti luce dimmerati (P_{DIM}) pari al 25,00% del perimetro non dimmerato rilevato in fase di Censimento di Livello 2.</i> <i>Se in fase di Censimento di Livello 2 è stata rilevata la presenza nel perimetro di gestione di un numero di pali pari a 100, di cui 40 già dimmerati e 60 non dimmerati, l'offerta di $P_{DIM} = 25$ comporta, per il Fornitore, l'obbligo di installare una tecnologia tale da rendere dimmerati almeno $25\% \times 60 = 15$ nuovi punti luce (che si aggiungeranno ai 40 già dimmerati prima dell'avvio del contratto).</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 1,00 qualora non intenda offrire punti luce dimmerati superiori al requisito minimo.</i></p> <p>È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{8.d.i.}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{8.d.i.} = (P_{DIM.i} - 1)/49$ <p>dove: $P_{DIM.i}$ = Percentuale minima punti luce dimmerati offerta dal concorrente i-esimo.</p>					
	8.e	<p><u>Percentuale minima punti luce gestiti punto-punto:</u> Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, la percentuale minima (P_{PP}) di punti luce su cui verrà implementato il telecontrollo punto-punto rispetto al perimetro di gestione rilevato come non gestito punto-punto dopo lo svolgimento del Censimento di Livello 2. Tale valore</p>	1%	30%	-	1,5	-

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
		<p>per ogni singolo ordine di fornitura di cui all'Accordo Quadro dovrà essere raggiunto entro i limiti temporali stabiliti al par. 6.5.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Resta fermo il rispetto del requisito minimo di passaggio a gestione punto-punto dello 1% indicata al par. 6.5.2 del capitolato tecnico.</p> <p><i>Esempio:</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 20,00, offrendo quindi un $P_{PP} = 20\%$.</i> <i>Il concorrente intende quindi dichiarare una percentuale di punti luce su cui verrà implementato il telecontrollo punto-punto (P_{PP}) pari al 20,00% del perimetro non punto-punto rilevato in fase di Censimento di Livello 2.</i> <i>Se in fase di Censimento di Livello 2 è stata rilevata la presenza nel perimetro di gestione di un numero di pali pari a 100, di cui 40 già punto-punto e 60 non punto-punto, l'offerta di $P_{PP} = 20$ comporta, per il Fornitore, l'obbligo di installare una tecnologia tale da rendere gestiti punto-punto almeno $20\% \times 60 = 12$ nuovi punti luce (che si aggiungeranno ai 40 già gestiti punto-punto prima dell'avvio del contratto).</i> <i>Il concorrente inserisce a sistema il numero 1,00 qualora non intenda offrire punti luce gestiti punto-punto superiori al requisito minimo.</i></p> <p>È attribuito a ciascun concorrente i-esimo un coefficiente di punteggio $C_{8.e i}$, variabile tra zero e uno, sulla base della formula di seguito indicata:</p> $C_{8.e i} = (P_{PP i} - 1)/29$ <p>Dove: $P_{DIM i}$ = Percentuale minima punti luce gestiti punto-punto offerta dal concorrente i-esimo.</p>					
Certificazioni	9.a	Dichiarazione, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, del possesso della certificazione UNI CEI 11352:2014.	-	-	-	-	1
	9.b	Dichiarazione, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, del possesso della certificazione UNI PDR 125:2022.	-	-	-	-	1

Criterio di valutazione	N° (j.k)	Sub-criterio di valutazione	Soglia min	Soglia MAX	D P MAX	Q P MAX	T P MAX
	9.c	Dichiarazione, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema, del possesso della certificazione UNI CEI EN ISO 50001:2018.	-	-	-	-	1
Sostenibilità ambientale e utilizzo di energia verde	10.a	<u>Energia verde al 100%:</u> Dichiarare, nell'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema tramite menù a tendina, di impegnarsi o meno a fornire il 100% di energia verde durante il periodo di gestione contrattuale.	-	-	-	-	2
	10.b	<u>Soluzioni progettuali e tecnologiche per la riduzione dell'impatto ambientale/bilancio materico:</u> Descrivere le modalità con cui verrà ridotto l'impatto ambientale durante l'intero ciclo di vita degli elementi utilizzati. Saranno oggetto di valutazione gli aspetti atti a ridurre l'impatto ambientale dei corpi illuminanti in un'ottica di allungamento del ciclo di vita, gestione dei guasti, riuso, disassemblaggio, recupero e smaltimento, anche oltre il termine della durata contrattuale prevista. Si precisa che la riduzione dell'impatto ambientale oggetto del presente criterio non è da riferirsi alla riduzione del consumo energetico associata al funzionamento delle apparecchiature.	-	-	2	-	-
	10.c	<u>Impegno al recupero dei rifiuti:</u> Dichiarazione, tramite l'apposito campo della scheda di offerta tecnica presente a Sistema tramite menù a tendina, di impegno o meno a garantire la destinazione ad una operazione "R" del 70% in peso dei rifiuti prodotti nelle fasi di riqualificazione energetica, di manutenzione ordinaria e straordinaria e di gestione del servizio.	-	-	-	-	2
TOTALE					30	26	14

A ciascuno degli elementi quantitativi, identificati in tabella del paragrafo precedente con la lettera "Q" (criteri 5.a, 7.a, 7.b, 7.d, 8.a, 8.c, 8.d e 8.e), è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base della formula indicata all'interno del criterio stesso.

Agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera "T" nella suindicata tabella (criteri 2.b, 7.e, 8.b, 9.a, 9.b, 9.c, 10.a e 10.c), il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

L'attribuzione del punteggio relativamente ai criteri 9.a e 9.c avverrà - in caso di soggetti di cui all'art. 65, comma 2:

- lett.re e) ed f) del Codice, nel caso in cui tutte le imprese del Raggruppamento o del Consorzio ordinario siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto;
- lett.re b), c) e d) del Codice, nel caso in cui il Consorzio sia in possesso delle Certificazioni oppure tutte le consorziate esecutrici siano in possesso delle certificazioni relativamente ai servizi che svolgeranno tra quelli oggetto dell'appalto.

L'attribuzione del punteggio relativamente al criterio 9 b) avverrà se la certificazione UNI PdR 125:2022 è posseduta:

- in caso di impresa singola: dall'impresa concorrente;
- in caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari/GEIE/aggregazioni di rete: da tutte le Imprese di cui si compone il concorrente in forma associata;
- in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice (salvo il caso in cui concorrano per conto proprio): da tutte le consorziate esecutrici.

Tali regole troveranno applicazione anche all'interno di consorzio che sia a sua volta mandataria/mandante di un RTI.

Resta inteso che nel caso di difformità tra i dati indicati nell'offerta tecnica a Sistema e quelli eventualmente riportati in altre parti della proposta tecnica (ad esempio, nella Relazione Tecnica), prevarrà quanto indicato in offerta tecnica a Sistema.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale ("D"), criteri 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.c, 10.b, è attribuito un coefficiente provvisorio sulla base del confronto a coppie, seguendo il metodo Analytic Hierarchy Process (AHP). Tale metodo è fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice completa dei confronti a coppie, secondo quanto meglio specificato nel seguito.

Per ciascun criterio di valutazione, ciascun commissario costruisce la matrice completa dei confronti a coppie i cui elementi di posto i,j (i-esima riga e j-esima colonna) rappresentano il livello relativo di preferenza dell'offerta i-esima rispetto all'offerta j-esima, utilizzando la seguente scala semantica, che è basata sulla cd. scala di Saaty, opportunamente modificata al fine di consentire una valutazione più "fine" dei gradi di preferenza tra le offerte:

- 1 = Parità
- 1,1 = Preferenza minima;
- 1,25 = Preferenza piccola;
- 1,5 = Preferenza media;
- 2 = Preferenza elevata;
- 3 = Preferenza molto elevata;
- 5 = Preferenza massima.

Ove ritenuto opportuno ai fini di una valutazione più accurata, possono essere utilizzati valori intermedi tra quelli sopra riportati.

Si precisa che, nel caso in cui il fornitore non abbia valorizzato un criterio, a questi sarà assegnato un punteggio uguale a 0, e la matrice verrà costruita in funzione del numero dei concorrenti restanti.

In particolare:

- Nella diagonale principale della matrice viene riportato il valore unitario in quanto rappresenta il confronto dell'offerta i-esima con sé stessa (parità);
- In corrispondenza della riga i-esima con la colonna j-esima, si riporta il punteggio (da 1 a 5) se la preferenza è stata accordata all'offerta i-esima ovvero l'inverso di detto punteggio se la preferenza è stata accordata all'offerta j-esima.

Ad esempio, se l'offerta del concorrente 1 è valutata con "preferenza elevata" rispetto all'offerta del concorrente 3, l'elemento della matrice di posto (1,3), riga 1 e colonna 3, sarà pari a 2.

- In corrispondenza della riga j-esima e della colonna i-esima verrà riportato un punteggio pari all'inverso dell'elemento della matrice di posto (i, j).

Nel caso dell'esempio precedente, pertanto, l'elemento di posto (3,1), riga 3 e colonna 1, sarà pari a $1/2=0,50$.

A titolo di esempio, si riportano le matrici dei confronti a coppie eseguiti da 3 commissari (Comm. 1, 2 e 3) relativamente alle ipotetiche offerte di tre concorrenti. Si consideri la terza matrice: il Commissario 3 ha attribuito una preferenza "media" all'offerta 1 rispetto all'offerta 3, una preferenza intermedia tra "media" ed "elevata" all'offerta 2 rispetto all'offerta 1 e una preferenza "elevata" all'offerta 2 rispetto all'offerta 3.

Comm. 1	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,25	2
Offerta 2	0,800	1	1,50
Offerta 3	0,500	0,667	1

Comm. 2	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	1,25	1,50
Offerta 2	0,800	1	1,25
Offerta 3	0,667	0,800	1

Comm. 3	Offerta 1	Offerta 2	Offerta 3
Offerta 1	1	0,571	1,5
Offerta 2	1,75	1	2
Offerta 3	0,667	0,500	1

Una volta terminato il confronto a coppie si procede, per ciascun criterio e per ciascun commissario, al calcolo dei coefficienti di punteggio provvisori di ciascuna offerta attraverso il metodo dell'autovettore principale: il coefficiente di valutazione della i-esima offerta è dato dalla media geometrica degli elementi della riga i-esima della matrice, vale a dire dalla radice n-esima del prodotto degli n elementi della riga (dove n è il numero delle offerte considerate).

Ad esempio, nel caso sopra riportato, i coefficienti provvisori attribuiti dal Commissario 1 alle offerte 1, 2 e 3 sono pari, rispettivamente, a:

$$\sqrt[3]{1 \times 1,25 \times 2} = 1,357; \sqrt[3]{0,800 \times 1 \times 1,5} = 1,063; \sqrt[3]{0,5 \times 0,667 \times 1} = 0,693$$

La tabella sottostante (colonne 2-4) riporta i valori calcolati per i coefficienti provvisori nel caso dell'esempio

precedente.

- I coefficienti provvisori attribuiti da ciascun commissario vengono successivamente riparametrati associando un coefficiente pari a 1 all'offerta che ha ottenuto il coefficiente provvisorio più elevato e riproporzionando ad esso i valori ottenuti dalle altre offerte.

La tabella sottostante (colonne 5-7) riporta i valori calcolati per i coefficienti definitivi attribuiti da ciascun commissario nel caso dell'esempio precedente.

- Per ciascun criterio e per ciascuna offerta si procederà, infine, all'aggregazione delle valutazioni attribuite da ciascun commissario. Il coefficiente aggregato dell'offerta i-esima è ottenuto come media aritmetica dei coefficienti di punteggio definitivi ad essa attribuiti dai singoli commissari.

La tabella sottostante (ultima riga, colonne 5-7) riporta i valori calcolati dei coefficienti aggregati nel caso dell'esempio precedente.

	Coeff. provvisori singoli commissari			Coeff. definitivi singolicommissari			
	Off. 1	Off. 2	Off. 3	Off. 1	Off. 2	Off. 3	
Comm. 1	1,357	1,063	0,693	1,000	0,783	0,511	
Comm. 2	1,233	1,000	0,811	1,000	0,811	0,658	
Comm. 3	0,950	1,518	0,693	0,626	1,000	0,457	
				Coefficienti aggregati			
				Definitivi	0,875	0,865	0,542

Si precisa che, ove non diversamente specificato, tutti i passaggi della procedura sin qui descritta saranno effettuati senza procedere ad alcun arrotondamento, vale a dire utilizzando tutte le cifre decimali disponibili attraverso il software utilizzato.

Si fa presente che, qualora le offerte da valutare nel lotto in esame siano inferiori a tre, sarà attribuito discrezionalmente da parte di ciascun Commissario un coefficiente provvisorio sulla base dei seguenti livelli di valutazione:

- Ottimo:	1
- Più che adeguato:	0,8
- Adeguato:	0,6
- Parzialmente adeguato:	0,4
- Scarsamente adeguato:	0,2
- Inadeguato:	0

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare, identificati con la lettera "T" nella tabella n.5 di cui al paragrafo precedente, il relativo coefficiente è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

17.3 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

I criteri e sub-criteri di valutazione dell'Offerta economica sono riportati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione dei punteggi. A ciascun sub-criterio (identificato con l'indice $y = 1.a, 2.a, 3.a, 3.b...$) corrisponde un distinto punteggio economico.

Si precisa che, con la sola eccezione del criterio 1.a, in relazione a ciascun sub-criterio dovrà essere offerto un unico ribasso R, che sarà applicato a tutti i corrispondenti prezzi unitari di cui all'Allegato 5 al presente Capitolato d'onori.

I punteggi massimi dei diversi criteri sono stati determinati in ragione della stima del valore economico complessivo associato a ciascuna voce di offerta. Dette stime sono effettuate al meglio delle conoscenze di Consip, basate sull'andamento delle precedenti edizioni dell'iniziativa e sulla consultazione di mercato.

Tabella n.6

Criterio di valutazione	N° (y)	Sub-criterio di valutazione	PEmax
Coefficiente di condivisione del sovrarisparmio energetico "α"	1.a	<p>Il valore offerto dal concorrente i-esimo, denominato "α_i", espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il coefficiente di condivisione del sovrarisparmio energetico, di cui al paragrafo 9.1.1.1.3 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente di punteggio economico $y=1.a$ sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E1.a.i} = 1 - (1 - \alpha_i/50)^2$ <p>Il valore offerto non dovrà eccedere la soglia massima di 50. In caso di α offerto maggiore di detta soglia, α sarà posto pari al valore massimo</p>	3

Criterio di valutazione	N° (y)	Sub-criterio di valutazione	PEmax
		(50,00%) ai fini della determinazione e attribuzione del punteggio, mentre resta valido il valore percentuale offerto ai fini della determinazione del Coefficiente di condivisione.	
Fornitura di Energia Elettrica da rete, Spread relativo alla fornitura di energia elettrica	2.a	<p>Il valore offerto, denominato “$R_{2.a\ i}$”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento al valore a base d'asta dello spread relativo alla fornitura di energia elettrica, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1.1 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=2.a sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E2.a\ i} = 1 - (1 - R_{2.a\ i}/100)^{1,5}$	10,5
Gestione, conduzione e manutenzione degli impianti IP e Semaforici	3.a	<p><u>Servizio Luce “A” – Componente non energetica ordinaria (M1):</u></p> <p>Il valore, denominato “$R_{3.a\ i}$”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento a tutti i prezzi unitari a base d'asta della componente non energetica ordinaria M1, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1.2.1 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=3.a sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E3.a\ i} = 1 - (1 - R_{3.a\ i}/100)^6$	3,5
	3.b	<p><u>Servizio Luce “A” – Componente non energetica straordinaria (M2):</u></p> <p>Il valore, denominato “$R_{3.b\ i}$”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento a tutti i prezzi unitari a base d'asta della componente non energetica straordinaria M2, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1.2.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=3.b sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E3.b\ i} = 1 - (1 - R_{3.b\ i}/100)^6$	3,5
	3.c	<p><u>Servizio Luce “A” – Componente non energetica di sostituzione (M3):</u></p> <p>Il valore, denominato “$R_{3.c\ i}$”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento a tutti i prezzi unitari a base d'asta della componente non energetica di sostituzione M3, secondo quanto previsto al paragrafo 9.1.2.3 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=3.c sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E3.c\ i} = 1 - (1 - R_{3.c\ i}/100)^6$	4
	3.d	<u>Servizio Semaforico “B” – Componente non energetica (MB):</u>	1

Criterio di valutazione	N° (y)	Sub-criterio di valutazione	PEmax
		<p>Il valore, denominato “R_{3.d} i”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento a tutti i prezzi unitari a base d'asta della componente non energetica semaforica MB secondo quanto previsto al paragrafo 9.2.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=3.d sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E3.d\ i} = 1 - (1 - R_{3.d\ i}/100)^6$	
Listini di riferimento e corrispettivi della manodopera	4.a	<p><u>Listini di riferimento:</u></p> <p>Il valore denominato “R_{4.a i}”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo che sarà applicato ai listini di riferimento secondo quanto previsto al paragrafo 9.6 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=4.a sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E4.a\ i} = 1 - (1 - R_{4.a\ i}/100)^4$	2
	4.b	<p><u>Corrispettivi della manodopera:</u></p> <p>Il valore denominato “R_{4.b i}”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo che sarà applicato ai corrispettivi della manodopera secondo quanto previsto al paragrafo 9.7 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=4.b sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E4.b\ i} = 1 - (1 - R_{4.b\ i}/100)^4$	1
Servizi ad alto contenuto tecnologico “C”	5.a	<p><u>Componente fissa “F_{sc}” del Servizio di Smart City:</u></p> <p>Il valore, denominato “R_{5.a i} i”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento al prezzo unitario a base d'asta della componente fissa “F_{sc}” del Servizio di Smart City, secondo quanto previsto al paragrafo 9.3.1.1 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=5.a sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E5.a\ i} = 1 - (1 - R_{5.a\ i}/100)^6$	0,75
	5.b	<p><u>Componente variabile “V_{sc}” del Servizio di Smart City:</u></p> <p>Il valore, denominato “R_{5.b i} i”, espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento al prezzo unitario a base d'asta della componente variabile “V_{sc}” del Servizio di Smart City secondo quanto previsto al paragrafo 9.3.1.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=5.b sarà determinato attraverso la seguente formula:</p>	0,25

Criterio di valutazione	N° (y)	Sub-criterio di valutazione	PEmax
		$C_{E5.bi} = 1 - (1 - R_{5.bi}/100)^6$	
	5.c	<p><u>Componente "BIM" del Servizio BIM:</u></p> <p>Il valore, denominato "R_{5.c i}", espresso in cifre con due cifre decimali, rappresenta il ribasso percentuale offerto dal concorrente i-esimo con riferimento al prezzo unitario a base d'asta della componente "BIM" del Servizio BIM secondo quanto previsto al paragrafo 9.3.2 del Capitolato Tecnico.</p> <p>Il coefficiente y=5.c sarà determinato attraverso la seguente formula:</p> $C_{E5.ci} = 1 - (1 - R_{5.ci}/100)^6$	0,5
Totale			30

17.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per ciascuno degli elementi economici, identificati in tabella del paragrafo precedente, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule indicate nella tabella al paragrafo precedente.

Le formule utilizzate per tutti i criteri economici sono formule "concave a punteggio assoluto" e il grado di concavità della curva di punteggio è determinato dall'esponente contenuto in ciascuna formula riportata in tabella. Gli esponenti, distinti per ciascun criterio, sono stati calibrati in relazione all'obiettivo di premiare in misura progressivamente minore incrementi di ribasso tali da incrementare il rischio di compromettere la qualità delle prestazioni erogate o la sostenibilità dell'offerta – anche in coerenza con la soglia di anomalia di cui al paragrafo 21 del presente Capitolato d'onori.

17.5 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi discrezionali, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il **Punteggio Tecnico** è dato dalla seguente formula:

$$PT_i = \sum_{j,k=1.a}^{10.c} C_{j,k i} \times P_{j,k}$$

dove

i = indice identificativo di ciascun concorrente

j.k = indice identificativo di ciascun subcriterio tecnico

PT_i = punteggio tecnico del concorrente i -esimo;

$C_{j,k,i}$ = coefficiente del subcriterio di valutazione $j.k$ -esimo per il concorrente i -esimo;

$P_{j,k}$ = Punteggio max del subcriterio di valutazione $j.k$ -esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun subcriterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente, ove non diversamente specificato, non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione relativa a ciascun criterio né subcriterio né al punteggio totale.

Il Punteggio Economico è dato dalla seguente formula:

$$PE_i = \sum_{y=1.a}^{5.c} C_{y,i} \times PEmax_y$$

dove

i = indice identificativo di ciascun concorrente

y = indice identificativo di ciascun subcriterio economico

PE_i = Punteggio Economico totale del concorrente i -esimo;

$C_{y,i}$ = coefficiente del subcriterio di valutazione y -esimo per il concorrente i -esimo;

$PEmax_y$ = Punteggio max criterio, subcriterio di valutazione y -esimo

Si precisa che il punteggio relativo a ciascun subcriterio, dato dal prodotto del coefficiente attribuito per il rispettivo Punteggio max, sarà arrotondato alla quarta cifra decimale, mentre sul valore del coefficiente non verrà effettuato alcun arrotondamento.

Non si procederà a riparametrazione relativa a ciascun criterio né subcriterio né al punteggio totale.

La migliore offerta sarà determinata dal punteggio complessivo (**P_{totale}**) più alto, che sarà ottenuto sommando il "Punteggio Tecnico" (**PT**) ed il "Punteggio Economico" (**PE**):

$$P_{totale} = PT + PE$$

Atteso che nella presente iniziativa trovano applicazione, per l'attribuzione dei punteggi tecnici alle offerte, metodologie di calcolo che generano una "interdipendenza" tra le diverse offerte, nel caso in cui si verifichi un'esclusione o la mancata conferma dell'Offerta prima dell'aggiudicazione, si procederà alla "revisione" dei punteggi tecnici, senza prendere in considerazione l'Offerta del Concorrente escluso o che non ha confermato l'Offerta.

Nel caso in cui dovessero rimanere solo due offerte valide, limitatamente ai punteggi tecnici attribuiti con il confronto a coppie, la regola sopra indicata non troverà applicazione e pertanto non si procederà ad alcuna revisione di detti punteggi.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'Accordo Quadro.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

I nominativi e i *curriculum* dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Società trasparente" (sottosezione "Bandi e contratti").

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RDP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno **24 marzo 2025**, con inizio alle ore 15:00.

Il Sistema consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

Il Sistema garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Consip S.p.A. per la presente gara, ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti risultati in posizione utile per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Pertanto, la Commissione procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) presa d'atto delle offerte ricevute. Si precisa che la tempestività della ricezione delle offerte e la loro completezza (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) sono attestate dalla presenza a Sistema delle offerte medesime. Le eventuali offerte intempestive non sono accettate dal Sistema;
- b) sblocco delle offerte ricevute. Si rammenta che la verifica della documentazione amministrativa (nei confronti dei soli aggiudicatari) avverrà successivamente a quella di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;

- c) apertura delle offerte tecniche;
- d) verifica del pagamento del contributo Anac;
- e) valutazione delle offerte tecniche e comprova tecnica;
- f) apertura delle offerte economiche;
- g) valutazione delle offerte economiche;
- h) eventuale svolgimento del procedimento di anomalia delle offerte, sulla base di quanto previsto al paragrafo 21.

Si precisa che alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), c), e f) i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La Commissione, nella prima sessione che si terrà nella data sopra indicata, procede relativamente a ciascun singolo lotto, preliminarmente, alle attività di cui alle lettere a), e b) del precedente paragrafo 19, e successivamente, all'apertura delle *Offerte tecniche* per la verifica della presenza dei relativi documenti. Dello svolgimento della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

La Commissione, successivamente, procede relativamente a ciascun singolo lotto, alla verifica di cui alla precedente lettera d) e quindi, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche, all'esame della documentazione a comprova dei criteri tecnici tabellari e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Bando e nel presente Capitolato d'Oneri. Gli esiti della valutazione sono registrati dal Sistema.

La Commissione nel caso di presentazione da parte degli operatori economici di richieste di oscuramento, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a) del Codice, procede alla verifica circa la sussistenza e la rilevanza delle ragioni di segretezza dichiarate dai partecipanti per la presenza di segreti tecnici o commerciali. Non saranno in ogni caso oscurate le parti che saranno oggetto di valutazione dell'offerta tecnica.

Successivamente, la Commissione procede con le modalità di cui al precedente paragrafo 19, relativamente a ciascun singolo lotto all'apertura delle Offerte economiche, rendendo visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (**PT**) attribuiti alle singole voci di offerta tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) il coefficiente di condivisione e gli sconti offerti.

Successivamente, la Commissione giudicatrice procede relativamente a ciascun singolo lotto alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 17 e alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante al sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione procederà, per ciascun lotto, alla formulazione della graduatoria.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo gli specifici criteri individuati nel successivo par. 21, si procederà nei confronti dei concorrenti in posizione utile all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro nella graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto, alla verifica dei costi della manodopera e all'eventuale valutazione delle motivazioni inerenti il ribasso dei costi della manodopera di cui al precedente par. 16, nonché, in tale ultimo caso, ad avviare con il Responsabile del Procedimento le eventuali verifiche di cui al successivo paragrafo 23.

Ove non ritenga idonee le motivazioni addotte da uno o più dei suindicati concorrenti, la Commissione, avvierà il procedimento di anomalia nei confronti del e/o dei concorrente/i sopra individuato/i, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del Codice.

Laddove non vi siano offerte anomale secondo i criteri individuati nel successivo par. 21 e la Commissione invece ritenga idonee le motivazioni addotte dal e/o dai concorrente/i procederà alla proposta di aggiudicazione per ciascun lotto, condizionatamente alla verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2, in favore del/ concorrente/i risultato/i, nella graduatoria provvisoria di merito, in posizione utile all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che si procederà alla proposta di aggiudicazione dell'Accordo Quadro nei confronti dei soggetti in posizione utile, secondo le regole di cui al successivo art. 23, nella graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto, solo dopo che nei confronti di tutti i medesimi soggetti si sia positivamente conclusa la verifica relativa ai costi della manodopera e l'eventuale valutazione delle motivazioni inerenti il ribasso dei costi della manodopera secondo il meccanismo sopradescritto.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari, in quanto non rispettano i documenti di gara ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un punteggio economico complessivo e/o un punteggio tecnico complessivo dei soli criteri quantitativi superiore all'85% dei corrispondenti punteggi massimi.

Laddove una o più delle offerte dei concorrenti in posizione utile, nelle graduatorie di merito di ciascun lotto, per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro non risulti e/o risultino anormalmente bassa/e sulla base degli elementi specifici sopra indicati, la stessa e/o le stesse verrà/anno sottoposta/e a verifica di anomalia nel caso in cui l'offerta presenti costi della manodopera inferiori rispetto a quelli previsti al paragrafo 3 e le motivazioni addotte dal concorrente non siano state ritenute idonee dalla Commissione in sede di verifica di congruità di cui al precedente par. 20.

Resta inteso che, la Consip S.p.A. si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base a qualsivoglia specifico elemento, appaia anormalmente bassa.

Si procede a verificare le *Offerte* anormalmente basse dei concorrenti, che in base alle regole di cui al successivo paragrafo 23, si trovino in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

Il RDP avvalendosi, della commissione valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle *Offerte* che appaiono anormalmente basse procedendo altresì alla verifica di cui al successivo paragrafo 23.

Qualora tali *Offerte* risultassero anomale, si procederà con le stesse modalità nei confronti delle successive *Offerte* anomale, fino ad individuare quella/e ritenuta/e non anomala/e.

Il RDP, procede, dunque, ad analizzare i giustificativi prodotti unitamente all'offerta economica dal concorrente la cui offerta sia risultata anomala.

Qualora, invece, il concorrente non abbia già prodotto in offerta economica i giustificativi, richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, la stazione appaltante valuterà in ogni caso la congruità dell'offerta sulla base degli elementi in proprio possesso.

Consip S.p.A. esclude, ai sensi degli artt. 70, comma 4, lett. d) e 110, comma 5 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione conferma o riformula la graduatoria provvisoria di merito di ciascun lotto e comunica la stessa all'Ufficio deputato all'esame della documentazione amministrativa (d'ora in poi anche solo Ufficio) per la verifica di idoneità di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2, in capo al concorrente risultato primo nella graduatoria.

22. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Successivamente l'Ufficio procede, in relazione ai concorrenti risultati in posizione utile ai fini dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, all'accesso all'area del Sistema contenente la "Documentazione amministrativa" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Capitolato d'Oneri
- c) se del caso ad attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio.

L'eventuale provvedimento di esclusione dalla procedura di gara è comunicato entro cinque giorni dalla sua adozione.

Fermo quanto sopra, la Consip si riserva, in qualsiasi momento, di procedere a controlli, a campione, nonché in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai concorrenti, al fine di verificare in capo a questi ultimi il possesso dei requisiti generali e speciali.

È fatta inoltre salva la possibilità di chiedere ai concorrenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E STIPULA

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice, l'aggiudicazione di ciascun lotto della presente procedura è stabilita in favore di più operatori economici con ciascuno dei quali verrà stipulato un Accordo Quadro per ogni Lotto. Le modalità di affidamento degli Ordini sono descritte al successivo paragrafo "Ordini".

Il numero degli aggiudicatari dell'Accordo Quadro e le quote di massimale assegnate a ciascun aggiudicatario, per ciascun lotto, sono riportati nella tabella sottostante n. 7 e restano così determinate fino al provvedimento di aggiudicazione a prescindere dal numero di offerte valide presenti nella graduatoria.

Tuttavia:

- qualora il numero di offerte nella graduatoria risulti, anche a seguito di esclusioni o mancate conferme dell'offerta, inferiore al numero di quote previste per quel lotto, questo sarà aggiudicato a tutte le offerte in graduatoria e le quote verranno ridistribuite come da tabella sottostante n. 7bis.
- qualora il numero di offerte valide in graduatoria sia superiore al numero di quote aggiudicabili previste per quel lotto e uno dei concorrenti non dovesse confermare offerta o dovesse essere escluso, si determinerà, a parità di numero di aggiudicatari e di quote previste, lo scorrimento della graduatoria, previa "revisione", in conformità a quanto previsto al par. 17.5, dei punteggi tecnici ed economici già attribuiti alle offerte rimaste in gara e ferma restando la possibilità che a seguito della revisione dei punteggi vi sia una ridefinizione degli aggiudicatari.

Tabella n.7 – Quote assegnabili

<i>Numero del Lotto</i>	<i>Numero (n) di offerte valide</i>	<i>Numero di aggiudicatari dell'AQ del Lotto</i>	Quota 1	Quota 2	Quota 3	Quota 4	Quota 5
1, 5, 9	n≥5	5	40%	20%	17,5%	12,5%	10%
2, 4, 11	n≥4	4	50%	25%	15%	10%	-
3, 7, 8	n≥3	3	60%	30%	10%	-	-
6, 10, 12	n≥2	2	70%	30%	-	-	-

Tabella n.7bis – Ridistribuzione delle quote

<i>Numero del Lotto</i>	<i>Numero (n) di offerte valide</i>	<i>Numero di aggiudicatari dell'AQ del Lotto</i>	Quota 1	Quota 2	Quota 3	Quota 4	Quota 5
1, 5, 9	n=4	4	50%	25%	15%	10%	-
	n=3	3	60%	30%	10%	-	-
	n=2	2	70%	30%	-	-	-
	n=1	1	100%		-	-	-

<i>Numero del Lotto</i>	<i>Numero (n) di offerte valide</i>	<i>Numero di aggiudicatari dell'AQ del Lotto</i>	Quota 1	Quota 2	Quota 3	Quota 4	Quota 5
2, 4, 11	n=3	3	60%	30%	10%	-	-
	n=2	2	70%	30%	-	-	-
	n=1	1	100%	-	-	-	-
3, 7, 8	n=2	2	70%	30%	-	-	-
	n=1	1	100%	-	-	-	-
6, 10, 12	n=1	1	100%	-	-	-	-

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Consip S.p.A. può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione. Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto ad uno degli offerenti in posizione utile per l'aggiudicazione qualora venga accertato che l'offerta dal medesimo presentata non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Consip S.p.A., qualora si verificano, anche a causa dell'eccessivo protrarsi della procedura di gara, sopravvenuti motivi di interesse pubblico, mutamento della situazione di fatto ovvero una nuova valutazione dell'interesse pubblico originariamente posto a fondamento del provvedimento di indizione della procedura di gara, potrà procedere alla revoca della procedura di gara.

Il Responsabile del procedimento procede, laddove non effettuata in sede di verifica dei costi della manodopera e/o in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato al par. 3 e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9. La verifica sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'Allegato I.01 al Codice.

Le aggiudicazioni sono disposte all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Capitolato d'Oneri ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria.

In tal caso, si procede a ricalcolare i punteggi, così come previsto al precedente paragrafo 17.5 e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, Consip S.p.A. potrà disporre l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'aggiudicatario, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare entro il suddetto termine. In ogni caso, ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis, del Codice, le Amministrazioni non procederanno al pagamento, anche parziale, in assenza delle relative verifiche con esito positivo. Qualora a

seguito del controllo sia accertato l'affidamento ad un operatore economico privo dei requisiti, ferma l'applicabilità delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilità per false dichiarazioni rese dall'offerente, potrà esser disposto da Consip o dalle Amministrazioni, per le parti di rispettiva competenza, il recesso dall'Accordo Quadro e dei relativi contratti attuativi, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Si procederà alle segnalazioni alle competenti autorità.

L'Accordo Quadro è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria degli aggiudicatari è svincolata automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'/gli aggiudicatario/i può/possono farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può/possono sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'/Agli aggiudicatario/i non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'/degli aggiudicatario/i può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Resta ferma la facoltà di procedere all'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice.

La stipula dell'Accordo Quadro è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 34-bis, comma 7, 88, comma 4-bis, 89 e 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Se dichiarati in sede di offerta, l'affidatario deposita, nel termine stabilito dal successivo paragrafo 23.1, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice. Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del Bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione - inequivocabile - di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Amministrazione).

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrattante, prima dell'inizio della prestazione.

L'Accordo Quadro è stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

Si precisa che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula

dell'Accordo Quadro per la sua registrazione sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'Allegato n. I.4 del Codice.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso dell'Accordo Quadro in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

Per le fattispecie previste dall'art. 124 in caso di AQ plurifornitore si rinvia a quanto previsto nell'Accordo Quadro. Nel caso in cui in graduatoria siano presenti solo due imprese e pertanto vi sia stato un solo aggiudicatario, ove ricorrano le fattispecie di interpello di cui all'art. 124, comma 1 del Codice in corso di esecuzione dell'Accordo Quadro, il nuovo affidamento dell'Accordo Quadro avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del Codice.

23.1 DOCUMENTI PER LA STIPULA

Con la comunicazione di cui all'art. 90, comma 1, lett. b), del Codice, viene richiesto agli aggiudicatari di ciascun singolo lotto di far pervenire alla Consip S.p.A.:

nel termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione:

- a) dichiarazione, conforme all'Allegato 9 - "Facsimile Dichiarazione familiari conviventi", resa dai soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, in relazione ai familiari conviventi dei soggetti medesimi (dell'aggiudicatario e dell'eventuale ausiliaria); ove le dichiarazioni siano sottoscritte con firma olografa dovrà essere prodotta una dichiarazione di conformità agli originali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, dall'ausiliaria;
- b) in adempimento a quanto previsto dall'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, anche non in via esclusiva, al presente appalto, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i. Limitatamente alle generalità dei predetti soggetti delegati l'Aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente, espressa autorizzazione scritta dei medesimi alla pubblicazione delle sopra richiamate generalità sulla sezione del sito dedicato alle Amministrazioni Registrate al sistema delle Convenzioni Consip. Si rappresenta, altresì, che: i) in caso di mancata autorizzazione alla pubblicazione delle generalità e del codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente/i dedicato/i, il Fornitore si obbliga, sin d'ora, a comunicare i sopra richiamati dati alle Amministrazioni ordinanti all'atto di accettazione dell'Ordine di Fornitura; ii) l'Aggiudicatario è tenuto a comunicare qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai suddetti dati tempestivamente e, comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione;
- c) le dichiarazioni di cui al DPCM 1991 n. 187, in conformità all'Allegato 10;
- d) eventuali contratti continuativi di cooperazione ex art. 119 comma 3, lett. d) del Codice; qualora detti contratti siano redatti in lingua diversa dall'italiano quest'ultimo dovrà essere corredato da traduzione giurata;

nel termine di 15 (quindici) giorni solari dalla ricezione della suddetta comunicazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

- a) idonea copertura assicurativa nel rispetto di quanto stabilito al successivo paragrafo 23.3;
- b) *(eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario)*: dichiarazione del legale rappresentate avente i poteri

necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura con indicazione dello sconto (obbligatoriamente superiore allo 0%) che verrà riconosciuto alle Amministrazioni:

- b1) che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato all'art. 11 dello Schema di Accordo Quadro;
- b2) che, all'atto di emissione dell'Ordine, si impegneranno a versare gli importi indicati nelle fatture mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD);
- c) (*eventuale, a discrezione dell'aggiudicatario*): dichiarazione del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura di indicazione di uno sconto da applicare ai prezzi offerti in favore delle Amministrazioni che, all'atto dell'invio dell'Ordine avranno preventivamente riconosciuto al Fornitore la facoltà di cedere i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto attuativo secondo le modalità e nei termini indicati nello schema di Accordo Quadro;
- d) idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia definitiva in favore della Consip S.p.A. di cui al successivo paragrafo 23.2 del presente Capitolato d'Oneri secondo le modalità e le condizioni ivi indicate;
- e) nomina del responsabile del servizio.

In caso di RTI e di Consorzi:

- il Facsimile Dichiarazione familiari conviventi e il Facsimile dichiarazione DPCM n.187/1991 di cui ai precedenti punti dovranno essere presentati:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso e dalle eventuali Consorziatate esecutrici.
- la dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/i conto/i corrente dedicato/i, contenente le altre informazioni precedentemente elencate, dovrà essere presentata:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari da tutte le imprese che fanno parte del RTI o del Consorzio nel caso in cui non vi sia mandato all'incasso in capo alla mandataria / capogruppo, in tale ultimo caso dal soggetto (mandataria/capogruppo/ consorzio) al quale saranno versati i corrispettivi contrattuali;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett.re b), c) e d), del Codice dal Consorzio;
- la garanzia definitiva e la copertura assicurativa-dovranno essere presentate:
 - in caso di RTI o di Consorzi ordinari, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate fermo restando la responsabilità solidale tra le imprese;
 - in caso di Consorzio di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d), del Codice dal Consorzio stesso;
- le dichiarazioni concernenti gli sconti aggiuntivi dovranno essere presentati: (i) in caso di RTI, dall'Impresa mandataria; (ii) in caso di Consorzio di qualsivoglia natura, dal Consorzio stesso;

dovrà inoltre essere presentata, qualora non prodotta già in fase di partecipazione:

- in caso di RTI, originale o copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli nonché, l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese raggruppate;
- in caso di Consorzio ordinario, copia dell'atto costitutivo, con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti con l'impegno espresso di questi a realizzarli

nonché, con l'impegno al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 anche nei rapporti tra le imprese consorziate.

Si precisa che entro il termine fissato per l'attivazione dell'Accordo Quadro il fornitore è tenuto a:

- compilare il catalogo elettronico con i prodotti/servizi oggetto di Accordo Quadro;
- inviare il catalogo elettronico compilato a Consip attraverso l'apposita funzione disponibile sul Sistema;
- previa approvazione di Consip del catalogo inviato dall'aggiudicatario, sottoscrivere con firma digitale il documento in formato "pdf" riassuntivo del catalogo e inviarlo a Consip attraverso l'apposita funzione presente sul Sistema";
- nominare il/i Responsabile/i dell'Accordo Quadro.

In considerazione del meccanismo di affidamento degli Ordini (rif. paragrafo 25), potranno essere previste per ciascun aggiudicatario attivazioni differite, a partire dalla stipula dell'Accordo Quadro, in funzione dell'erosione progressiva della quota di massimale del lotto di ciascun aggiudicatario sulla base di quanto previsto nello Schema di Accordo Quadro.

23.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai fini della stipula dell'Accordo Quadro gli aggiudicatari di ciascun lotto dovranno prestare:

1. Una garanzia in favore di Consip S.p.A.

Una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 2% del valore della quota aggiudicata a ciascun singolo aggiudicatario, così come previsto al paragrafo 23, applicata al "Totale importo globale comprensivo dell'opzione del 25% per l'ultimo Ordine" di ciascun lotto di cui alla Tabella 3 lettera E del presente Capitolato.

La garanzia copre il mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nonché il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip S.p.A. potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la sua durata e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai già menzionati contratti. Tale garanzia copre altresì le obbligazioni assunte dal Fornitore nella fase preliminare alla stipula dei contratti attuativi di cui al paragrafo 4.4.4 del Capitolato Tecnico e, in particolare, verrà escussa nel caso di mancata accettazione dell'Ordine di Fornitura per fatto del Fornitore. In caso di mancata accettazione dell'Ordine per fatto del Fornitore, Consip si riserva di procedere con la risoluzione dell'Accordo Quadro e con la conseguente segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Tante garanzie in favore delle singole Amministrazioni Contraenti

I Fornitori di ciascun Lotto in caso di affidamento di ogni singolo Ordine saranno obbligati a prestare **una garanzia definitiva**, ai sensi dell'art. 117 del Codice, di importo pari al 5 % del valore del Contratto Attuativo,

in favore dell'Amministrazione contraente, a copertura delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte con il relativo Contratto e per tutta la sua durata.

Tale garanzia deve essere prestata dal Fornitore prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'Ordine, nel rispetto dei termini indicati nello Schema di Accordo Quadro.

Sulla base di quanto prescritto dall'art. 117 del Codice, l'importo della garanzia fideiussoria prestata in favore di ogni singola Amministrazione è aumentato se il ribasso offerto dall'aggiudicatario supera il 10%, di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%; inoltre, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Tale regola si applica sia con riferimento agli Ordini Principali sia con riferimento agli Atti modificativi e il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è determinato in ragione della formula $R = 1 - P/BA$, dove:

- P è il valore dell'Ordine calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione (al netto dell'eventuale "Extra canone" stanziato dall'Amministrazione, di cui al par. 9.4 del Capitolato Tecnico). Relativamente alla componente energetica del canone (E), il prezzo unitario (PU, di cui al par. 9.1.1 del Capitolato Tecnico) da considerare al netto dello spread è quello vigente al momento dell'offerta;
- BA l'importo totale dei medesimi servizi presenti nell'Ordine, calcolato sulla base dei prezzi unitari a base d'asta (al netto dell'eventuale "Extra canone" di cui al par. 9.4 del Capitolato Tecnico).

L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro).

Le due garanzie sopra elencate (nn. 1 e 2) dovranno:

- essere costituite sotto forma di cauzione o fideiussione;
- essere rilasciate con le modalità - ivi incluse quelle di verifica di veridicità della cauzione così come stabilite dalla delibera Anac n. 606 del 19/12/2023 e conseguenti Comunicati del Presidente dell'ANAC - e dai soggetti di cui al precedente paragrafo 10;
- devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta rispettivamente della Consip e delle Amministrazioni.
- sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice e nello schema di Accordo Quadro;
- potranno essere ridotte in ragione delle regole previste dall'art. 106, comma 8, del Codice e di quanto stabilito dal precedente paragrafo 10; l'aggiudicatario dovrà produrre, ove non siano stati presentati in gara, i documenti/certificati attestanti il possesso dei requisiti utili per la riduzione.

Al fine di determinare il corretto importo delle garanzie in oggetto, si fornisce come ausilio, l'Allegato 11 - Foglio di calcolo Garanzia provvisoria e definitiva.

La garanzia rilasciata in favore di Consip S.p.A. (n. 1) dovrà essere predisposta nel rispetto dell'Allegato 12 – Facsimile di garanzie per la stipula dell'Accordo Quadro da utilizzare ai fini della stipula dell'Accordo Quadro. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del singolo contratto attuativo ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale

maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La singola garanzia in favore della singola Amministrazione (n. 2) deve essere rilasciata nel rispetto degli schemi di contratti tipo di garanzia fideiussoria di cui agli Allegati "A" e "B" approvati con Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'economia e delle Finanze del 16 settembre 2022, n. 193 da leggersi, nelle more di un suo adeguamento, secondo la normativa sopravvenuta, ed in particolare dello Schema tipo 1.2 "Garanzia fideiussoria definitiva" e della corrispondente Scheda Tecnica. Dovrà tuttavia essere prodotta, entro i termini indicati nello schema di Accordo Quadro, anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che:

nella scheda tecnica 1.2

- per "stazione appaltante" si intendono tutti i soggetti che aderiscono all'Accordo Quadro e risultano titolari di contratti attuativi (d'ora in poi Amministrazione);
- per "contratto" si intende il contratto attuativo, gli atti modificativi, l'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);
- per "appalto" si intende il contratto attuativo, gli atti modificativi, l'Accordo Quadro (ivi inclusi tutti gli allegati);

all'art. 1 il punto ii) della lett. c) si intende sostituito come segue: "ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dall'Amministrazione per il completamento dei lavori, dei servizi e delle forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario";

l'art. 3 è derogato in quanto il calcolo del valore della garanzia è stato eseguito sulla base delle regole del capitolato d'oneri che dovranno essere ivi riportate come segue:

"a) di importo pari al 5 % del valore dell'Ordine/contratto attuativo, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;

b) se il ribasso relativo all'Ordine supera il 10%, l'importo della garanzia, pari al 5% del valore dell'Ordine, deve

essere aumentato di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 10% e fino al 20%;

c) fermo quanto precede, se il ribasso supera il 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale regola si applica sia con riferimento agli Ordini Principali sia con riferimento agli Atti modificativi e il ribasso utilizzato ai fini del calcolo della garanzia è determinato in ragione della formula $R = 1 - P/BA$, dove: P è il valore dell'Ordine calcolato sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione (al netto dell'eventuale "Extra canone" stanziato dall'Amministrazione, di cui al par. 9.4 del Capitolato Tecnico); BA l'importo totale dei medesimi servizi presenti nell'Ordine, calcolato sulla base dei prezzi unitari a base d'asta (al netto dell'eventuale "Extra canone" di cui al par. 9.4 del Capitolato Tecnico). L'importo della garanzia così determinato sarà arrotondato all'unità (1 euro)".

L'Amministrazione, a fronte dell'emissione di ciascun Atto modificativo o qualora eserciti la facoltà di aumentare le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto di Fornitura, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, richiederà al Fornitore l'integrazione della cauzione definitiva prestata per il relativo importo.

La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo

garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice.

Nel caso in cui il Fornitore non costituisca la garanzia in favore della singola Amministrazione, la medesima Amministrazione potrà non procedere all'emissione dell'Ordine di Fornitura e non procedere alla sottoscrizione del Contratto di fornitura.

La garanzia che sarà rilasciata in favore delle singole Amministrazioni al momento dell'aggiudicazione del singolo Ordine copre il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto Attuativo, alla luce di quanto previsto dall'art. 117 del Codice, nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo Quadro, e cessa di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti Attuativi.

Qualora l'ammontare di una delle predette garanzie (n. 1 e n. 2) dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Accordo Quadro, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di canone da corrispondere all'esecutore.

23.2 POLIZZA ASSICURATIVA

Ciascun aggiudicatario è obbligato, ai fini della stipula dell'AQ, a presentare, per ciascun lotto per cui è risultato aggiudicatario, idonea copertura assicurativa, per le garanzie individuate nell'Allegato 13 al presente Capitolato d'Oneri, attinenti allo svolgimento di tutte le attività oggetto dell'AQ e dei singoli Contratti attuativi. In particolare, l'Aggiudicatario potrà scegliere tra una delle due modalità di seguito riportate; nello specifico, il fornitore dovrà:

- produrre una o più polizze assicurative contratte specificatamente per l'appalto, conformi alle "condizioni generali" e alle "garanzie assicurative – limiti di indennizzo" previste nell'Allegato al presente Capitolato d'Oneri;

ovvero (in via alternativa):

- produrre una o più polizze di cui è provvisto, integrate e/o modificate affinché siano resi conformi ai contenuti e alle condizioni dell'Allegato 13 al presente Capitolato d'Oneri.

La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.

Si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i nell'Allegato 13 del Capitolato d'Oneri. Consip si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza. Posto che per tutta la durata dell'AQ (comprese le eventuali proroghe) e dei contratti attuativi l'Aggiudicatario ha l'obbligo di avere sempre attiva una o più polizze di assicurazione conformi a quanto indicato nell'allegato 13, lo stesso dovrà produrre, tra i documenti richiesti per la stipula dell'AQ, polizze di durata non inferiore a 60 gg. decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione.

Si rammenta che in ogni caso valgono gli obblighi assunti dalla Compagnia di Assicurazione previsti dall'Allegato 13 con particolare riguardo all'impegno a dare avviso scritto a Consip S.p.A. di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo rispetto alle clausole previste nell'Allegato 13, nonché di ogni inadempienza del Contraente che possa comportare l'inoperatività della garanzia.

Tale obbligo di comunicazione vale anche in caso di naturale scadenza o eventuale disdetta della polizza.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati. Si rammenta, inoltre, che la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche Consip S.p.A., le Amministrazioni contraenti ed i suoi dipendenti, gli eventuali subfornitori ed i subappaltatori.

In caso di aggiudicazione di più lotti, l'Aggiudicatario potrà presentare distinte polizze espressamente riferite a ciascun singolo lotto o un'unica polizza, corredata da distinte appendici, ciascuna espressamente riferita ad ogni lotto, e, dotata di un proprio identificativo. Ogni polizza o ogni appendice dovrà espressamente garantire per ciascun lotto i massimali indicati nell'Allegato 13.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dall'Accordo Quadro è competente il Foro di Roma.

25. ORDINI

Per ciascun Lotto l'affidamento dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro avviene all'esito dello svolgimento di due fasi procedurali:

- **la prima fase** che si conclude con l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro e la sua stipula;
- **la seconda fase** che si caratterizza per l'emissione di ciascun singolo Ordine.

Successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, per ogni Lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare, uno o più Ordini entro i limiti e alle condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) fissate

nell'Accordo Quadro stesso senza un nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a), del Codice.

Le Amministrazioni affideranno gli Ordini (II fase) al primo aggiudicatario dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento della propria quota.

Successivamente, le Amministrazioni affideranno gli Ordini in favore dell'operatore economico secondo graduato nella graduatoria di merito dell'Accordo Quadro sino all'esaurimento del valore della quota prevista nell'Accordo Quadro per il suddetto operatore.

Tale criterio opererà sino all'aggiudicatario dell'Accordo Quadro, che ha rivestito l'ultima posizione utile nella relativa graduatoria di merito.

Si precisa tuttavia che nel caso in cui il valore di un Ordine - indicato nel Piano Tecnico Economico (cfr. par. 4.4.3 del Capitolato Tecnico) - non trovi capienza nella quota del primo aggiudicatario (anche aumentata fino alla soglia del 25% così come previsto nel paragrafo 3.4), l'Amministrazione potrà affidare l'Ordine in favore del secondo aggiudicatario. Il primo aggiudicatario potrà ricevere comunque ordini sino all'esaurimento della propria quota.

Tale regola opererà per ogni aggiudicatario dell'Accordo Quadro.

Ad esempio, nel caso del Lotto n. 3: Quantitativo massimo del lotto: 61.000 punti luce e semaforici - Aggiudicatari: Fornitore X (quota 60%, pari a 36.600 punti luce e semaforici), Fornitore Y (quota 30%, pari a 18.300 punti luce e semaforici), Fornitore Z (quota 10%, pari a 6.100 punti luce e semaforici). Al tempo t1<36 mesi, il Fornitore X ha ricevuto Ordini di valore complessivo pari al 96% della propria quota (35.136 punti luce e semaforici) e gli viene affidato un Ordine per una quantità di punti luce e semaforici pari a 11.000. Tale importo non rientra nei limiti della propria quota estesa fino ad un massimo del 25%.

Pertanto, l'Amministrazione potrà affidare l'Ordine al fornitore Y (secondo in graduatoria), mentre il fornitore X rimarrà disponibile per ricevere i successivi Ordini fino alla propria quota massima estesa fino ad un massimo del 25% (pari a 36.600 + 9.150 (estensione del 25%) = 45.750 punti luce e semaforici).

Il singolo Ordine viene affidato secondo le modalità di adesione all'Accordo Quadro, come disciplinato al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico. L'Ordine, il cui contenuto viene definito nello Schema di Accordo Quadro, dovrà tra le altre cose prevedere:

- l'importo contrattuale ed il quantitativo delle prestazioni;
- l'indicazione del luogo di esecuzione delle prestazioni;
- la durata del Contratto attuativo.

L'Amministrazione e il Fornitore, inoltre, ove ricorrano i presupposti per l'applicazione della clausola sociale, dovranno procedere come indicato al precedente paragrafo 9.

Entro 45 giorni solari dalla ricezione della Richiesta Preliminare di Fornitura, il Fornitore ha l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione il Piano di assorbimento atto ad illustrare le modalità di applicazione della clausola sociale.

La mancata presentazione del Piano di assorbimento, anche a seguito della reiterazione della richiesta, determina l'affidamento dell'Ordine al Fornitore che segue in graduatoria, sempre previa presentazione del Piano di assorbimento.

Il Contratto attuativo si perfeziona sulla base delle modalità indicate nello Schema di Accordo Quadro.

Nel caso di Ordine affidato da un Soggetto Aggregatore, lo stesso inoltre:

- dovrà contenere l'indicazione di tutte le singole Amministrazioni per le quali il Soggetto Aggregatore effettua l'affidamento;
- dovrà indicare gli importi e i quantitativi relativi ad ogni singola Amministrazione;
- potrà indicare le eventuali modalità di ripartizione degli obblighi di fatturazione tra il Soggetto Aggregatore e le singole Amministrazioni.

26. CONTRATTO ATTUATIVO

Il Contratto attuativo avrà una durata pari a 6 (sei) o 9 (nove) anni, come richiesto dalla Pubblica Amministrazione. Il Contratto conterrà, oltre alle obbligazioni, già preannunciate per miglior comprensione delle prestazioni, nell'Accordo Quadro, a titolo esemplificativo le seguenti condizioni:

- determinerà la tipologia e la quantità di prestazioni che rappresenteranno l'oggetto contrattuale;
- dovrà, laddove necessario, predisporre/integrare il documento dei rischi da interferenze;
- prevederà la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Amministrazione;
- disciplinerà l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
- potrà prevedere prescrizioni relative alla riservatezza, alla trasparenza dei prezzi;
- prevedrà modalità e termini di pagamento che verranno stabiliti nel rispetto della normativa vigente;
- prevederà l'impegno del Fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e successiva normativa attuativa e/o modificativa, nonché le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
- prevedere clausola risolutiva in caso di mancato rispetto condizioni particolari di esecuzione di cui al precedente par. 9;
- potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

Il Fornitore deposita all'Amministrazione, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto attuativo, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice.

27. CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto dovrà uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, doveri richiamati nel Codice Etico in vigore presso la Consip S.p.A., ai principi e alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima Consip S.p.A. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, nonché a quanto previsto nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato da Consip S.p.A. ai sensi della L. 190/2012.

A tal fine, in seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito www.consip.it.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale tramite il Sistema nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 del Codice.

Si rammenta che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36, comma 5, del Codice, nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dai concorrenti ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), l'ostensione delle parti dell'offerta di cui si è richiesto l'oscuramento sarà consentita decorso il termine di impugnazione previsto dal comma 4 dell'art. 36 del Codice.

Si rammenta, altresì, che Consip si riserva di procedere alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice.

29. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini gestione della gara e dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica e nel rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D.Lgs. n. 231/07, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
- i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti da Consip S.p.A. ai fini della stipula della

dell'Accordo Quadro, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa dell'Accordo Quadro medesimo;

- i dati forniti dal/i concorrente/i aggiudicatario/i vengono acquisiti da Consip S.p.A. saranno comunicati alle Amministrazioni che aderiscono all'Accordo Quadro per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti attuativi e per i relativi adempimenti di legge;
- tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto. Il concorrente è consapevole che i dati forniti a Consip, in caso di aggiudicazione, saranno comunicati alle "Amministrazioni" per le finalità relative alla sottoscrizione ed all'esecuzione dei singoli contratti attuativi e per i relativi adempimenti di legge.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, del D. Lgs. 196/2003 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. in modo da assicurare la riservatezza necessaria e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, volte a garantire l'integrità e la segretezza dei dati e a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, in osservanza del Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati saranno trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara e l'esecuzione dell'Accordo Quadro e dal personale che svolge attività inerenti; inoltre, i dati saranno anche nella disponibilità dell'Amministratore del Sistema, opportunamente nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 regolamento UE/2016/679. Inoltre, i dati potranno essere;

- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione dell'Accordo Quadro, anche per l'eventuale tutela in giudizio;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica

Amministrazione per la quale Consip S.p.A. svolga attività ai sensi dello statuto sociale, alla Agenzia per l'Italia Digitale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;

- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.
- comunicati agli organismi di ispezione accreditati che effettuano attività di monitoraggio degli strumenti d'acquisto per conto di Consip S.p.A.;
- comunicati alla UIF – Banca d'Italia in caso di ottemperanza da parte di Consip S.p.A. dell'obbligo di Segnalazione di Operazioni Sospette, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 231/2007.

In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (L. 190/2012, D. Lgs. n. 33/2013), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente", www.acquistinretepa.it e la BDNCP; inoltre, il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet www.mef.gov.it. Oltre a quanto sopra, i dati inerenti la partecipazione del Concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D.Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.), saranno utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo contratto attuativo relativo dell'Accordo Quadro, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto della normativa vigente.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente alla stazione appaltante.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto: *i)* di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Ministero dell'economia e delle finanze, (Mef) con sede in Roma, Via XX Settembre 97 che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Consip S.p.A è stata

nominata dal Mef Responsabile del trattamento dei dati personali per le attività svolte nell'ambito del Programma di Razionalizzazione, pertanto, per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) di Consip S.p.A., al seguente indirizzo email: ***esercizio.diritti.privacy@consip.it*** o ***dpo@postacert.consip.it***. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Clausola finale

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il legale rappresentante pro-tempore del Concorrente/aggiudicatario; si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. per le finalità sopra descritte.

Consip S.p.A.

Avv. Marco Reggiani

(Amministratore Delegato e Direttore Generale)
